

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

577^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1962

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 26871	BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	Pag. 26872 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE:		BOCCASSI	26900 e <i>passim</i>
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	26872	DI PRISCO	26875, 26912, 26922
Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente	26871	FIORE	26876 e <i>passim</i>
Deferimento all'esame di Commissione permanente	26871	FORTUNATI	26903
Presentazione di relazione	26871	FRANZA	26878
Trasmissione	26871	GAVA	26877
« Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (2013-Urgenza) (Seguito della discussione):		* GENCO	26898
PRESIDENTE	26880 e <i>passim</i>	GRAVA	26897
BATTAGLIA	26879	LUSSU	26898
		MOLTISANTI	26882 e <i>passim</i>
		PEZZINI, <i>relatore</i>	26883 e <i>passim</i>
		RUGGERI	26882
		SIMONUCCI	26888 e <i>passim</i>
		Votazione per appello nominale	26884
		INTERROGAZIONI:	
		Annunzio	26922
		N. B. — <i>L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.</i>	

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

CARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Granzotto Basso per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo s'intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (2094);

« Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2095).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Re-

golamento, ho deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del Tesoro » (2082), previo parere della 1^a Commissione;

« Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro » (2093), previo parere della 1^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2095), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Piola ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di

aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa » (2078).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico » (2060);

« Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959 » (2061), di iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri;

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2009);

« Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati » (2039), d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri;

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Classificazione del comprensorio di bonifica Cormonese Gradiscano » (2055).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (2013-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dis-

egno di legge: « Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Ricordo che, nella seduta del 6 luglio, la discussione del disegno di legge fu sospesa, in sede di esame dell'ordine del giorno Mariotti e Di Prisco sull'adeguamento dei minimi di pensione, essendosi ritenuto necessario conoscere il parere dei Ministri competenti sugli oneri finanziari che comportano i diversi emendamenti proposti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

B E R T I N E L L I, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, esattamente ha detto il Presidente del Senato che la discussione è stata interrotta, nell'ultima seduta in cui si è trattato questo argomento, sulla discussione dell'ordine del giorno Mariotti-Di Prisco che proponeva, sia pure con delle differenze di data di inizio di applicazione, la unificazione del minimo di pensione a lire 15 mila per tutti coloro che sono soggetti al regolamento pensionistico.

Dopo la sospensione della discussione, il Ministero del lavoro ha avuto intense consultazioni, non soltanto con i dirigenti degli Istituti previdenziali, ma anche e soprattutto con i Ministeri finanziari per vedere se era possibile accogliere, e fin dove e in quale misura, non soltanto la richiesta dell'aumento del minimo di pensione per tutti a 15 mila lire, ma anche i diversi numerosi emendamenti che erano stati via via proposti e ciascuno dei quali importa un onere finanziario di diverso peso ma tuttavia sempre notevole.

Dico questo perchè debbo comunicare — e mi pare di averlo già fatto — che in partenza lo stesso Ministero del lavoro aveva stabilita presuntivamente in 15 mila lire il minimo di tutte le pensioni, e su questo proposito erano corse anche delle intese, dei *pourparlers* fra gli uomini politici dei diversi settori. Senonchè quando, scendendo dall'affermazione teorica alla precisazione concreta della norma di legge, matita alla mano, si sono cominciati a fare i conti, questi purtroppo hanno impedito la realizzazio-

ne di questa aspirazione che era di tutti, che era anche nostra, ripeto, ed hanno indotto il Ministero a proporre il disegno di legge con le misure e nei limiti che sono oggi all'esame del Senato.

Tuttavia il problema resta nella sua sostanza e nella sua finalità. Per ragioni finanziarie e per altre di natura politica (se noi stabilissimo un determinato limite di pensione per i lavoratori subordinati, eguale richiesta verrebbe fatta per altri lavoratori non subordinati, i provvedimenti legislativi a favore dei quali sono in corso di esame o già deferiti alle Assemblee, e cioè per gli artigiani, i coltivatori diretti, in un secondo tempo per i commercianti) è evidente che il carico che avrebbe dovuto subire il bilancio dello Stato sarebbe stato assolutamente insopportabile; pur tuttavia bisogna, sin da adesso, come ho avuto occasione di affermare nei precedenti interventi, porre le premesse per una unificazione di tutte le pensioni, per una regolamentazione organica di tutto il sistema pensionistico nei confronti di tutti i lavoratori, quale che sia la natura delle loro attività, non solo, ma anche per uno sveltimento, un aggiornamento; una maggiore funzionalità dell'esercizio, dell'apparato del servizio pensionistico. È per questo che, dopo consultazioni anche recentissime con l'onorevole relatore del disegno di legge, sarei addivenuto al proposito di proporre agli onorevoli senatori due provvedimenti: 1) che essi consentano che il disegno di legge in esame resti così come proposto, considerandolo quale prima fase di un processo riformativo in atto; 2) che al disegno di legge venga aggiunta, sotto forma di articolo, una disposizione che impegni in modo rigoroso e preciso il Governo a porre quella che noi possiamo chiamare la prima pietra dell'edificio della sicurezza sociale.

È vero che si sarebbe potuto proporre, o far proporre da qualche senatore amico, un ordine de giorno che il Governo avrebbe poi accettato non solo come raccomandazione, ma come impegno formale; tuttavia, poichè è abbastanza diffusa la sfiducia — troppe volte immeritata — circa il valore dell'accettazione di questi ordini del giorno, io ho preferito, per dare maggiore solennità all'impegno del Governo, proporre un pre-

ciso articolo di legge da inserire nel disegno di legge in discussione.

L'articolo dovrebbe essere l'ultimo del disegno di legge, e dovrebbe fissare i nostri propositi in questi termini, ferma restando la sovrana possibilità del Parlamento di modificare i termini stessi: « È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati ».

Vale a dire che si comprendono tutti i lavoratori quale che sia la loro posizione giuridica, lavoratori subordinati oppure autonomi.

« La Commissione è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Di essa fanno parte 7 senatori e 7 deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari; un membro designato da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.; 5 esperti; 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 1 funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; 1 funzionario dell'I.N.P.S. ».

Si tratta di una Commissione relativamente ristretta ma abbastanza numerosa, ove sono opportunamente rappresentati non solo tutti i Gruppi parlamentari ma anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con l'adozione del criterio della rappresentanza attuale in seno al Consiglio d'amministrazione dell'I.N.P.S., dovendo proprio questo organismo regolare e già regolando di fatto e amministrando tutta la materia.

« Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e dell'I.N.P.S. ».

Questa specificazione è forse superflua, ma la si è voluta inserire perchè fosse chiaro che la Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori esperti particolarmente competenti, soprattutto in fatto di statistiche e di fasce di pensionamento.

« La Commissione dovrà riferire al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposita relazione, entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti (sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato): soggetti protetti (cioè chi deve essere beneficiario di questo provvedimento legislativo); età di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione (risolvendo cioè tutte quelle questioni che sono state oggetto di discussione, come la parificazione del trattamento per le donne, i limiti di età, 55, 60, 65 anni, minimi di contribuzioni annuali, iscrizioni nelle liste); prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di inabilità, eventi fisici invalidanti, problemi del cumulo delle prestazioni, dell'istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa (in modo che tutti i problemi particolari della materia, oggetto di discussioni tanto appassionate e competenti in questa Assemblea, siano esaminati e definiti con assoluta precisione); assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento; finanziamenti e interventi dello Stato ».

A questo punto apro una parentesi nella lettura dell'articolo di legge per esprimere la mia personale impressione — che andrà ulteriormente meditata anche da me — che bisognerà evitare gli appiattimenti delle pensioni. Bisognerà quindi anzitutto stabilire una fascia di sicurezza sociale, valevole per tutti, indipendentemente dall'età, dal numero di anni di iscrizione e dai contributi versati, e innestare su questa fascia, anzi, per meglio esprimermi, sopraedificare su questa fascia, che è come il basamento del nuovo regolamento pensionistico, il sistema previdenziale in atto o qualche cosa di simile, in modo da consentire al lavoratore, che con i suoi contributi abbia concorso in misura maggiore e per un periodo più lungo, di usufruire di un sistema pensionistico migliore rispetto al lavoratore che non abbia perso-

nalmente concorso a questo ulteriore miglioramento della posizione assicurativa. Si tratta, in sostanza, di una fascia di sicurezza sociale che dovrà essere posta, se non subito, certamente in un tempo relativamente breve, a carico esclusivo dello Stato, come assolvimento di un suo dovere sociale, e sopra di essa si dovrà costruire un sistema pensionistico migliorativo dovuto alla contribuzione volontaria del lavoratore, il quale con i suoi sacrifici personali concorre a migliorare il minimo di sicurezza sociale assicurato dallo Stato.

Comunque, questo sarà uno degli oggetti di studio da parte della Commissione. Però, dal momento che le Commissioni, nominate così frequentemente, hanno talvolta una cattiva stampa, tanto che qualcuno arriva a dire, con espressione iperbolica, che il modo migliore per insabbiare un determinato provvedimento è quello di nominare una Commissione di studio, per evitare questa troppe volte ingiusta iperbole, proporrei la seguente disposizione: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L., e, in base alle indicazioni contenute nella relazione predetta ed alle eventuali osservazioni e proposte formulate dal Consiglio medesimo, provvederà, nei sei mesi successivi, a presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

A commento voglio osservare che è doveroso, a mio giudizio, non omettere e non trascurare l'interessamento del C.N.E.L., non soltanto perchè si tratta di un organismo altamente qualificato, ma anche perchè già il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha proposto al Consiglio dei ministri, e questo ha proposto al C.N.E.L., lo studio e il parere in ordine al riordinamento e al rammodernamento di tutto il sistema pensionistico. Il termine di sei mesi entro cui deve avvenire la presentazione della relazione da parte della Commissione vuole appunto evitare il pericolo che la risoluzione del problema venga portata troppo in là.

Infine si è dovuto provvedere per le spese relative al funzionamento di questa Commis-

sione, e, superando una opportuna osservazione che ci era stata fatta all'ultimo momento dalla Commissione finanze e tesoro, alla quale abbiamo, per doveroso riguardo oltre che per obbligo di legge, sottoposto il nostro progetto, avremmo disposto quanto segue: « Le spese per il funzionamento della Commissione, per l'ammontare di lire 150 milioni, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-1963 (capitolo 14).

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare la necessaria variazione di bilancio. Al relativo onere si farà fronte con le entrate previste dal precedente articolo 9 ».

Con questo sistema sembra a me che sia possibile uscire dall'*impasse* in cui ci siamo trovati e a cui siamo stati costretti, da una parte dall'ansia di fare qualcosa di più e di meglio a favore dei pensionati, dall'altra dalle ristrettezze delle attuali possibilità di bilancio. Non soltanto, ma sembra a me che con questo sistema si vada incontro a quello che è stato un voto di tutti i settori — ricordo in modo particolare il voto espresso dal senatore Barbareschi e dal senatore Terracini — che cioè si dia finalmente luogo in modo concreto, in modo preciso, senza tergiversazioni e con prefissione di termini non valicabili, all'inizio di quest'opera di sicurezza sociale alla quale noi tutti aspiriamo.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, la nostra precedente richiesta aveva un fondamento di equità, soprattutto in riferimento a quello che consideriamo ancora un aspetto lacunoso del provvedimento, specialmente per quanto riguarda gli invalidi.

Le dichiarazioni di oggi del Ministro del lavoro ribadiscono il dichiarato stato di necessità che il Governo e il Ministro avevano già prospettato fin dall'inizio di questa discussione e poi nel corso della discussione e nelle conclusioni del Ministro stesso.

Per la parte di responsabilità politica che ci compete, prendiamo atto del fatto nuovo

rappresentato dall'articolo aggiuntivo che il Ministero e il Governo propongono, articolo aggiuntivo elaborato e concretizzato dopo l'intervento del nostro Gruppo nelle sedute precedenti.

Il problema, quindi, ci porta a considerare e a riconsiderare la questione nell'aspetto più ampio ed organico, dato che abbiamo sempre sostenuto questo indirizzo e la necessità di arrivare alla riforma della Previdenza sociale.

Si passa dall'enunciazione e dai voti a un concreto impegno legislativo per arrivare — in un periodo di tempo designato e riportato nell'articolo — a prospettare l'iniziativa al Parlamento per la riforma della Previdenza sociale, per quanto riguarda tutte le situazioni degli assistiti.

Questo costituisce indubbiamente un successo dell'apporto socialista nel nuovo corso della vita politica italiana perchè, ripeto, dopo tanti anni di discussioni e di enunciazioni, vi è un impegno preciso di legge su questo terreno.

Abbiamo già avuto esperienza di altre Commissioni che hanno studiato ed elaborato nel passato il problema; ma ora l'impegno che è stato preso al riguardo costituisce per noi un richiamo alla responsabilità e alla vigilanza da parte del nostro Partito perchè l'impegno stesso venga rispettato, anche perchè esso assume un aspetto di carattere morale, soprattutto nei riguardi di larghe masse popolari.

Consentiteci, quindi, di riconoscere come successo dell'iniziativa socialista il realizzarsi concreto di un serio impegno di una materia di grande rilevanza per la collettività italiana, impegno che costituisce il contenuto di fondo dell'articolo proposto dal Governo. E in questo campo riteniamo di collocare il problema particolare da noi sollevato — pur di enorme importanza — della unificazione nei minimi.

La questione della riforma della Previdenza sociale è stata sollevata anche nel corso di questa discussione, da più parti politiche, con uguale intensità e uguale passione della nostra. Si riassume quindi in questo articolo una vicenda che ci ha visto tutti, per anni ed anni, affratellati, se così si può dire,

nell'ansia per il raggiungimento di un traguardo che ormai ci si prospetta abbastanza vicino. Stando così la situazione, il Gruppo socialista sostituisce l'ordine del giorno che aveva presentato con il nuovo ordine del giorno che mi permetto di leggere all'Assemblea e che il Presidente vorrà porre ai voti secondo le modalità che egli riterrà più opportune. L'ordine del giorno suona così: « Il Senato prende atto con soddisfazione dell'impegno del Governo di affrontare il riordinamento generale dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti amministrata dall'I.N.P.S. nelle varie forme, che risponde alle istanze più volte rinnovate dalle categorie lavoratrici e dalle loro organizzazioni; impegna pertanto il Governo e la Commissione preposta allo studio del problema ad impostarne fin d'ora la soluzione in una linea che avvii il più possibile verso un sistema di sicurezza sociale quale ormai lo sviluppo economico e democratico del Paese richiede. In tale linea è indispensabile tener conto della necessità di garantire a tutti i pensionati il trattamento rispondente ad un minimo sufficiente con un criterio unico di valutazione.

Il Senato, valutando positivamente il provvedimento che ha portato al miglioramento nel trattamento previdenziale della più estesa categoria di lavoratori assicurati e tenuto conto degli elementi che hanno posto dei limiti alla fissazione dei minimi, auspica che il Governo, non appena reperiti i fondi necessari, attui, come prima misura, anche in attesa della riforma, l'unificazione dei minimi ».

Abbiamo fatto riferimento in questo ordine del giorno alla dizione « minimo sufficiente » volendo con l'aggettivazione usata richiamarci allo spirito dell'articolo 36 della Costituzione.

Ci pare che quest'ordine del giorno possa comprendere anche l'impegno di carattere politico del Partito socialista; e quindi riteniamo di poter dare il nostro valido contributo per l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Approvazioni dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Fiore. Ne ha facoltà.

F I O R E . Onorevoli colleghi, l'onorevole Gava nella seduta precedente, in cui si trattò delle pensioni, cercò, non senza una qualche abilità, di rivalutare l'istituto degli ordini del giorno. Tutti noi sappiamo che valore hanno gli ordini del giorno anche quando non sono accettati come raccomandazione; ma un'amara, dolorosa esperienza hanno i pensionati della Previdenza sociale circa il valore degli ordini del giorno votati anche all'unanimità dal Senato della Repubblica.

Io non posso dimenticare che durante la discussione del disegno di legge che poi divenne la legge 218, cioè del disegno di legge che sistemò per la prima volta, in qualche modo, le pensioni della Previdenza sociale, furono presentati da parte nostra degli emendamenti, uno dei quali si riferiva all'introduzione nel disegno di legge del diritto all'assistenza medico-farmaceutica dei pensionati. Ci si disse che non era possibile accettare quell'emendamento data la natura della legge ed allora presentammo un ordine del giorno; e siccome un ordine del giorno simile era stato presentato dall'onorevole Santero, ritirammo il nostro ordine del giorno e votammo l'ordine del giorno Santero. Quell'ordine del giorno era così concepito — cito a memoria —: « Il Senato invita il Governo a presentare entro tre mesi al Parlamento un disegno di legge per la concessione dell'assistenza medico-farmaceutica ai pensionati della Previdenza sociale ». Ma i tre mesi passarono invano.

Gli anni seguenti, dalla tribuna del Senato, abbiamo reclamato l'attuazione dell'impegno che il Governo aveva assunto per il voto unanime del Senato, ma abbiamo dovuto aspettare fino all'agosto del 1955, cioè più di tre anni, perchè l'assistenza medico-farmaceutica venisse concessa ai pensionati della Previdenza sociale.

Quindi abbiamo poca fiducia negli ordini del giorno, anche se questo non vuol dire che non si possano votare anche degli ordini del giorno. Nella vecchia Italia risorgimentale, nella « Italfietta », si diceva che un sigaro e una croce di cavaliere non si rifiutano a nessuno; non ho mai visto un Governo che abbia rifiutato di accettare un

ordine del giorno come raccomandazione, o che abbia rifiutato di formare una Commissione di studio.

Non mi interessero dell'articolo aggiuntivo che l'onorevole Ministro ci ha letto, perchè lo discuteremo a suo tempo. Io vorrei sottolineare la mia posizione, che non è solamente quella di appartenente al Gruppo comunista del Senato, ma anche quella di Segretario responsabile dell'organizzazione nazionale dei pensionati di tutte le categorie e di qualunque credo religioso e fede politica. Questa mattina abbiamo tenuto una riunione del Consiglio direttivo nazionale, nella quale è stata tracciata la linea di condotta che la Federazione intende seguire nei confronti di questo disegno di legge.

Noi, onorevole Presidente, dopo la seduta in cui è stata accettata la proposta del senatore Barbareschi di sospendere la discussione per ricercare la possibilità di un accordo sull'unificazione dei minimi, riunimmo i dirigenti della nostra organizzazione, appartenenti, ripeto, a tutte le correnti politiche, e tutti fummo d'accordo su alcune proposte che comunicammo subito anche ai rappresentanti del Gruppo parlamentare socialista. Cosa chiedevamo? Abbiamo presentato un emendamento all'articolo 2, ma, dopo l'ordine del giorno Mariotti, in base al quale dal 1° gennaio 1963 si elevava per tutti il minimo di pensione a 15.000 lire, abbiamo dichiarato di accettare tale proposta non però come ordine del giorno ma come emendamento da inserire nella legge. In subordinata, facemmo presente che avremmo accettato anche, a partire dal 1° gennaio 1963, 13.500 lire e in ultima istanza, 15.000 lire dal 1° luglio 1963, ma sempre fissando quanto sopra con emendamento da inserire in questo disegno di legge.

L'onorevole Ministro, quando parla di difficoltà finanziarie, dimentica che per altri pensionati, per esempio per i pensionati di guerra, recentemente il Parlamento ha votato una legge per cui il primo aumento è fissato al 1° gennaio di quest'anno, il secondo al 1° luglio 1962 e il terzo al 1° luglio 1963; e così, quando si parla di politica di piano, si scaglionava in diversi anni finanziari l'onere. Non vediamo quindi la difficoltà di ac-

cettare il nostro emendamento per il 1° luglio 1963. Quindi noi, come organizzazione sindacale, mentre protestiamo perchè non siamo stati mai convocati per esaminare con l'onorevole Ministro la possibilità di un accordo, ma siamo stati estraniati da tutte le riunioni che il Ministro ha creduto di tenere, dichiariamo di aver fatto tutto quanto era in nostro potere per un accordo presentando anche tre emendamenti subordinati. Evidentemente al di là non potevamo andare.

Volevamo che tutti i pensionati avessero la certezza delle 15.000 lire, sia pure con decorrenza dal 1° luglio 1963. Gli ordini del giorno possiamo anche votarli, ma non danno nessuna garanzia, nessuna certezza. Esamineremo poi il suo articolo aggiuntivo, onorevole Ministro, perchè ci sembra che su di esso si debba fare qualche riserva; ma non possiamo accettare quanto da lei prima chiesto, cioè non possiamo rinunciare allo svolgimento ed alla votazione di tutti i nostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Desidero chiarire questo punto della procedura. Siccome l'ordine del giorno presentato dal senatore Di Prisco si riferisce ad un articolo aggiuntivo alla legge, esso sarà votato evidentemente al momento dell'esame di detto articolo, cioè dopo la discussione di tutti gli emendamenti.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Nella precedente seduta, signor Presidente e onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia Cristiana aveva espresso il desiderio — che del resto, senza gare inutili fra i Gruppi, è comune a quanti amano andare incontro al bisogno effettivo della gente povera — che i minimi di pensione potessero essere riveduti e unificati al livello maggiore, ma aveva espresso anche la preoccupazione che, nel momento attuale, la situazione finanziaria, la situazione economica e le eventuali ripercussioni negative — considerata la somma non in se stessa, ma in relazione ad altri provvedimenti che so-

no in cantiere — potessero determinare una posizione di irricevibilità degli emendamenti migliorativi presentati. Ed il Gruppo della Democrazia Cristiana, a mio mezzo, aveva chiesto di interpellare il Ministro del bilancio ed il Ministro del tesoro affinché ci ragguagliassero in proposito.

La risposta è venuta attraverso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale ci ha informati che, avendo egli interpellato i responsabili della nostra finanza, la decisione è stata purtroppo quella che noi temevamo.

Tuttavia da questa discussione è venuta fuori una nuova proposta, che torna quanto mai opportuna; ed anche in questo campo io ritengo che non sia il caso di fare delle inutili gare. Tutti quanti i Gruppi avevano avvertito, anche negli anni scorsi, la necessità di un riordinamento generale della materia pensionistica. Io ricordo, a mo' di esempio soltanto, senatore Di Prisco, che il senatore Monaldi nella sua relazione due anni fa aveva avvertito questa esigenza, e l'anno scorso, nella sua relazione, questa stessa esigenza è stata avvertita dal senatore Militerni. Tale medesima esigenza è stata espressa anche da altri Gruppi, in particolare dal Gruppo comunista.

È quindi generale l'esigenza di por mano finalmente al riordinamento non soltanto del trattamento economico, che pure è gran cosa, ma anche della parte normativa di tutto il sistema pensionistico. Pertanto, senza arrogarci meriti speciali, noi vediamo con particolare gradimento e soddisfazione che questa materia, più volte proposta all'attenzione del Senato, oggi diventa attuale e si avvia alla realizzazione, attraverso l'articolo aggiuntivo presentato dal ministro Bertinelli.

Noi siamo favorevoli ad esso, come siamo favorevoli del resto all'ordine del giorno del Partito socialista, che non fa che approvare gli stessi criteri che sono contenuti nell'emendamento del ministro Bertinelli con una aggiunta in più la quale ci trova perfettamente d'accordo. L'aggiunta in più è limitata a questo: che nell'ipotesi che il Governo reperisca i fondi necessari per la unificazione dei minimi di pensione, a questa

unificazione si proceda anche prima dell'esame del disegno di legge relativo al riordinamento generale delle pensioni.

Mi sembra che questo sia il desiderio ed il proposito di tutto il Senato; quindi siamo perfettamente d'accordo da questo punto di vista. Vorrei solo che fosse eliminata la possibilità di un equivoco. Quando si parla di unificazione dei minimi, semplicemente, si potrebbe avere riguardo solo ai due minimi di pensione che interessano l'attuale disegno di legge; noi viceversa desideriamo che ci sia l'unificazione di tutti i minimi pensionistici, sia dei lavoratori dipendenti, che dei lavoratori autonomi. Con questa aggiunta noi voteremo molto volentieri l'ordine del giorno che è stato presentato dal senatore Di Prisco.

In sede di discussione dell'articolo aggiuntivo mi sembra però di dovere osservare — e lo faccio subito — che la somma di 150 milioni è sproporzionata in relazione ai compiti che avrà la Commissione. Teniamo presente che i Commissari saranno parlamentari che avranno la loro indennità, funzionari che hanno il loro stipendio, e 150 milioni per un lavoro di sei mesi e per una Commissione limitata nel numero (*applausi dal centro e dalla sinistra*) mi sembrano davvero esagerati. Ma su questo punto ritorneremo, se del caso, a tempo debito. (*Applausi dal centro*).

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Anche la nostra parte politica presentò un emendamento all'articolo 2. Le discussioni che ne derivano riguardavano la possibilità o meno di reperire i fondi per questo adeguamento dei minimi delle pensioni I.N.P.S. Dopo le riunioni della Commissione finanze e tesoro si era pervenuti ad una soluzione che doveva esser quella dell'accettazione di un ordine del giorno impegnativo, rigorosamente, per il Governo.

Ora, l'onorevole Ministro viene a comunicare al Senato che purtroppo il Governo non può accettare questa soluzione, pur es-

sendo essa stata proposta unanimemente da tutti i Gruppi politici, e ritiene di poter risolvere il problema proponendo con un'articolo aggiuntivo la istituzione di una Commissione di studio.

Sento l'obbligo di dire all'onorevole Ministro che la soluzione che egli prospetta con l'articolo aggiuntivo investe questioni di ordine generale, con uno sviamento del problema dell'adeguamento dei minimi di pensione. È uno sviamento — non posso dire, per rispetto all'onorevole Ministro, un artificio — in quanto certamente l'articolo aggiuntivo non risolve il problema nè si può dire che il problema non sia stato accantonato. Anzi la stessa formulazione dell'articolo aggiuntivo ci convince che il problema viene accantonato. Infatti, onorevole Ministro, siamo appena all'inizio dell'*iter* legislativo per questo disegno di legge. Dopo l'approvazione del Senato dovrà esserci l'approvazione da parte della Camera dei deputati, e non sappiamo come e quando; dopo di che dovrebbe essere costituita una Commissione. Ne seguiranno studi pletorici, come l'ampiezza della materia comporta e come è necessario per attuare una riforma globale e di vasta portata. Tali studi, poi dovranno trovare corpo in un disegno di legge il quale dovrà seguire il suo *iter* parlamentare. Quanto tempo occorrerà?

Come vede, onorevole Ministro, siamo in presenza di uno sviamento del problema. Ora, onorevole Ministro, ella ha dimostrato tanta sensibilità, non solo in questa occasione, ma, anche e soprattutto, in occasione della discussione del bilancio del Lavoro, che avrebbe dovuto affrontare e risolvere questo problema con maggiore meditazione e fermezza. Si tratta di un problema umano e sociale, per la cui soluzione tutti i Gruppi parlamentari, tutti i settori dell'Assemblea erano concordi, trattandosi di materia che esigeva e postulava una soluzione. Proponendo invece al Senato l'articolo aggiuntivo, lei accantona il problema, in quanto l'adeguamento dei minimi dovrebbe, chissà quando, essere inserito nell'ordinamento generale che la Commissione di studio dovrà predisporre.

Ma, a parte questa riserva che noi intendiamo fare in merito alla sua proposta, dob-

biamo fare particolari osservazioni in merito alla Commissione di studio che lei propone e di cui dovrebbero far parte senatori e deputati. Ora la Commissione avrà il compito di elaborare un progetto il quale dovrà poi essere rivisto dal C.N.E.L., indi da lei e dal suo Dicastero. Ma le Commissioni composte da senatori e da deputati, nominate in genere soltanto per leggi delegate, operano nel senso di controllare l'attività dell'Esecutivo, non mai in senso opposto. I parlamentari svolgono una funzione autonoma, la funzione legislativa, nè possono accettare limiti come quelli che l'articolo aggiuntivo pone ai componenti della progettata Commissione. Tali limiti sono restrittivi dell'attività dei componenti di detta Commissione, fra i quali dovrebbero esserci senatori e deputati. L'articolo, nella parte relativa alla composizione della Commissione, va quindi modificato.

Concludendo, onorevole Ministro, io sono convinto in realtà che si intenda ricorrere ad un artificio proponendo un articolo aggiuntivo e che si tratti di una non soluzione del problema. Occorre dire: non è possibile, lo Stato non ha la forza di sopportare altri sacrifici! Non si doveva ricorrere ad un espediente, mi scusi, onorevole Ministro. Questo, in coscienza, ritenevo di dover dire per conto del mio Gruppo. (*Applausi dalla destra*).

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Ho chiesto la parola non già per inserirmi nella gara che pare si voglia istituire in quest'Aula fra chi a parole più vuol « dare » alla povera gente — credo, infatti, sia noto come anche noi abbiamo sempre ascoltato la voce del bisogno e dei miseri — ma per dichiarare, onorevole Presidente, a proposito della sostituzione dell'ordine del giorno con l'articolo aggiuntivo che ci è stato proposto dal Ministro, a parte le riserve sulla composizione della istituzione Commissione speciale, che noi siamo contrari a quel capoverso che riguarda lo stanziamento di 150 milioni.

Ricorderò, signor Ministro, che noi, il senatore Azara ed altri colleghi, abbiamo la-

vorato per oltre un anno e mezzo nella formazione dei testi unici delle leggi fiscali senza mai guadagnare una lira. Non ci fu allora bisogno di stanziare nemmeno un soldo, e quella Commissione speciale portò a termine il suo lavoro senza spesa. Ecco perchè, a prescindere dalle altre riserve a cui prima ho accennato, noi non potremo mai votare il detto capoverso dell'articolo preparato dal Ministro.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sia ben chiaro che non è mai stato proponimento del Ministro del lavoro di suggerire una disposizione che comunque suonasse in qualsiasi modo offesa ai signori parlamentari del Senato e della Camera. Quando si costituisce una Commissione, dovendosi prevedere spese di carteggio, di ricerche, di studi ed altre connesse è evidentemente necessario stabilire la relativa copertura.

BATTAGLIA. Ma 150 milioni!... (*Approvazioni. Commenti*).

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo, onorevole senatore. Tuttavia abbiamo pensato che sarebbero stati interessati anche degli esperti, dei funzionari sarebbero stati incaricati di ricerche speciali e professori universitari sarebbero stati impegnati in studi ed accertamenti. Sono appunto queste prestazioni eccezionali di funzionari e studiosi che vanno comunque ricompensate. Questo solo è stato il motivo per cui abbiamo creduto di dover indicare la copertura della spesa presumibile. Sull'importo della quale, comunque, mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi scusino se intervengo in questa discussione, ma ho l'impressione che il senatore Franza abbia sollevato un punto estre-

mamente importante e delicato per il Parlamento.

Infatti questo articolo propone di far partecipare ai lavori della Commissione sette senatori e sette deputati. Questa Commissione dovrebbe elaborare una relazione da sottoporre per il parere al C.N.E.L.. Che cosa ne deriva? Che il C.N.E.L. in questo caso, anzichè operare come organo consultivo del Parlamento, eserciterebbe viceversa un controllo su un'attività compiuta da membri del Parlamento. Pur senza entrare nel merito, nella mia qualità di Presidente di questa Assemblea, debbo sottolineare l'importanza di quanto è stato detto dal senatore Franza, che ringrazio per aver attirato l'attenzione del Senato su questa delicata questione.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GENCO, *Segretario*:

Art. 1.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GENCO, *Segretario*:

Art. 2.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 12.000;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 15.000.

I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

a) a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;

b) a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruitori dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'inte-

grazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alla dipendenza di terzi nel settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero, o con qualsiasi altra qualifica — fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia — la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo sono stati presentati tre identici emendamenti sostitutivi.

Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai minimi di lire 15.000 ” ».

FIORE, BOCCASSI, SACCHETTI,
SIMONUCCI;

« Sostituire il primo comma col seguente :

" L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore al minimo di lire 15.000 " ».

DI PRISCO, BARBARESCHI, PALUMBO
Giuseppina, BANFI, NEGRI ;

« Sostituire il primo comma con il seguente :

" L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti, adeguate ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore al minimo di lire 15.000 " ».

MOLTISANTI, D'ALBORA, BARBARO,
MASSIMO LANCELLOTTI, MASSARI,
FRANZA.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento sostitutivo dei senatori Di Prisco, Barbareschi ed altri è stato ritirato

Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

F I O R E . Questo emendamento è stato da me svolto durante la discussione generale; quindi aggiungerò soltanto poche parole.

Per l'unificazione dei minimi noi abbiamo lottato fin dal 1952, quando cioè si discusse la legge 218, e credo che molti colleghi erano allora d'accordo con noi. Quando, in sede di Commissione, facevo rilevare al relatore che anche l'onorevole Sullo era d'accordo sull'unificazione dei minimi, il relatore cercò un discorso dell'onorevole Sullo tenuto al Senato per smentirmi. Ma se il relatore avesse letto il discorso pronunciato dall'onorevole Sullo il 4 ottobre 1960 alla Camera dei deputati, avrebbe visto che il Ministro poneva delle questioni molto interessanti, cioè non soltanto l'unificazione a livello più alto del minimo di pensione di invalidità e vecchiaia, ma la soppressione della riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia oggi effettuata a tutti i pensionati che lavorano alle dipendenze di terzi, nonché il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità quando risultano sod-

disfatti i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ecco la ragione per cui abbiamo ritenuto di aver avuto il conforto dell'adesione di un Ministro del lavoro alla nostra impostazione circa l'unificazione dei minimi e l'abolizione della retribuzione di un terzo.

Però, come già ho avuto occasione di dire, onorevole Presidente, la nostra organizzazione sindacale, con vivo senso di responsabilità, quando è stata chiesta una sospensione per vedere se c'era la possibilità di un accordo, ha proposto degli emendamenti subordinati e l'ultimo emendamento subordinato faceva proprio quello già presentato al Senato dai senatori Ruggeri, Fortunati, Paratore ed altri, che prevede la corresponsione delle 15 mila lire per tutti a partire dal 1° luglio 1963.

Io pertanto, anche a nome dei colleghi firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento, associandomi a quello proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati, Paratore ed altri che sarà successivamente posto in discussione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Moltisanti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

M O L T I S A N T I . Anche io dichiaro di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento aggiuntivo al primo comma, proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati, Paratore, Gallotti Balboni Luisa, Bertoli e Parri.

G E N C O , Segretario :

« Al primo comma, lettera a), aggiungere in fine le parole: " con decorrenza dal 1° luglio 1962 e lire 15.000 con decorrenza dal 1° luglio 1963 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

R U G G E R I . Pochissime parole, signor Presidente, per illustrare l'emendamen-

to, che, d'altra parte, è molto chiaro nella sua sostanza.

Il Senato dovrà darci atto del senso di responsabilità che il nostro Gruppo ha avuto nella discussione di questo disegno di legge. Abbiamo chiesto, come del resto era stato ventilato dal Ministro precedente, onorevole Sullo, la decorrenza dal 1° luglio per quanto concerne le 15.000 lire a tutti i pensionati. Successivamente, dopo le dichiarazioni del Ministro, abbiamo ritenuto che ci fosse la possibilità — proprio per quello che il Ministro ha detto — di fissare la decorrenza, anzichè dal 1° luglio, dal 1° gennaio 1963. E devo confessare, signor Presidente, che sono ricorso, potrei dire, ad un pretesto procedurale per far sospendere la seduta giovedì scorso, al fine di riesaminare in Commissione finanze e tesoro il provvedimento, su questo punto fondamentale, prima che esso passasse così come era stato proposto.

Nella Commissione finanze e tesoro si è esaminato successivamente il problema, e noi proponevamo due coperture per il carico dello Stato: per metà la copertura sarebbe stata reperita nel bilancio del Tesoro e per metà avrebbe dovuto esser data da quella eccedenza che esiste tuttora, onorevole Ministro.

Il Tesoro ha detto di no. Io ritenevo e ritengo ancora, signor Ministro — anche per quello che lei ha detto in Commissione —, che sarebbe stato possibile far decorrere il provvedimento dal 1° gennaio 1963, mettendo a carico dell'eccedenza di quel fondo tutto l'importo, oltre, naturalmente, i contributi che provengono dalla produzione.

D'altra parte, qui non possiamo non ricordare ancora che, se il Tesoro avesse mantenuto l'impegno assunto in base alla legge n. 218 del 1952 — il famoso articolo 16 — versando dopo il 1955 e fino al 1960 tutto quello che era stabilito dalla legge stessa, cioè il 25 per cento dell'onere, ebbene, soltanto gli interessi delle somme che non furono versate sarebbero stati sufficienti per coprire la spesa a carico dello Stato per dare 15.000 lire a tutti i pensionati dal 1° gennaio 1963 in poi.

Tuttavia non abbiamo insistito, ma ora oltre non possiamo andare. Noi abbiamo

preso impegni con i pensionati e abbiamo assicurato la difesa delle loro modestissime pretese; quindi manteniamo l'impegno che con essi abbiamo preso.

Non è valida la tesi del senatore Gava, il quale, nientemeno, mostra di temere che questa concessione potrebbe portare, come ha detto, perfino ad una svalutazione monetaria. Non è valida questa tesi, onorevoli colleghi, e poi noi veramente non ci sentiamo di affidare a difesa della nostra moneta ai pensionati che prendono meno di 15 mila lire al mese! La difesa della moneta spetta ad altre classi, ad altri gruppi finanziari, non a loro.

Proponiamo, quindi, la decorrenza dal 1° luglio 1963 per le 15.000 lire, a carico dello Stato.

La Commissione finanze e tesoro ha dichiarato che per questa decisione non ha competenza, in quanto si tratterebbe di una spesa obbligatoria, come è quella prevista dalla legge del 1952, a carico dello Stato, per la parte che gli compete.

Onorevoli colleghi, insistiamo su questa richiesta ed io spero che il Senato la possa accogliere dopo queste mie modestissime dichiarazioni.

Signor Presidente, chiedo che su questo emendamento la votazione sia fatta per appello nominale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , relatore. Signor Presidente, il problema è stato già esaminato ampiamente, anche nelle ultime dichiarazioni dell'onorevole Ministro. La Commissione non ha altro da aggiungere a quanto è stato già rilevato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non ho niente da aggiungere, signor Presidente.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Ruggeri, Boccassi, Gelmini, Gramegna, Bertoli, Gaiani, Pellegrini, Cervellati, Minio, Ristori, Bosi, Sacchetti, Fiore, Roasio, Simonucci, Cerabona, De Simone, Montagnani Marelli, De Luca Luca, Fortunati, Cecchi e Secci hanno chiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati, Paratore ed altri, tendente ad aggiungere al primo comma, lettera a), dell'articolo 2 in fine le parole: « con decorrenza dal 1° luglio 1962 e lire 15 mila con decorrenza dal 1° luglio 1963 », sia fatta per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno sì, coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Lombari).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Lombari.

C E M M I , Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Arcudi,
Barbaro, Berti, Bertoli, Boccassi, Bosi,
Capalozza, Caruso, Cecchi, Cerabona, Cervellati, Crollalanza,
D'Albora, De Leonardis, De Simone, Donini,
Ferretti, Fiore, Fiorentino, Fortunati, Franza,
Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Gelmini, Gramegna, Granata,
Imperiale,
Leone, Lombardi, Lorenzi, Luporini,
Mammucari, Mancino, Marabini, Massari, Minio, Molè, Moltisanti, Montagnani, Nencioni,
Palermo, Paratore, Parri, Pasqualicchio, Pellegrini,
Ristori, Roasio, Ruggeri,
Sacchetti, Secchia, Secci, Sereni, Simonucci, Spezzano,

Terracini,
Vergani,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,
Baldini, Baracco, Battista, Bertone, Bolettieri, Braccesi, Buizza,
Cadorna, Carelli, Caristia, Caroli, Cemmi, Cenini, Ceschi, Chabod, Cingolani, Conti, Cornaggia Medici, Criscuoli,
De Giovine, De Luca Angelo, Desana, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati, Florena, Focaccia, Franzini,
Garlato, Gava, Genco, Grava,
Indelli,
Lami Starnuti, Lepore,
Magliano, Menghi, Merlin, Messeri, Micara, Militerni, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Mott,
Pagni, Pajetta, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piola,
Riccio, Romano Domenico, Rosati, Russo, Salari, Samek Lodovici, Schiavone, Spagnolli,
Tessitori, Tirabassi, Turani,
Vaccaro, Vallauri, Valmarana, Valsecchi, Varaldo, Venudo,
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini.

Si astengono i senatori:

Alberti, Arnaudi, Banfi, Bardellini, Battaglia, Bergamasco, Bruno, Caleffi, Dardanelli, Di Prisco, Fenoaltea, Gatto, Iorio, Nenni Giuliana, Ottolenghi, Palumbo Giuseppina, Ronza, Sansone, Tibaldi e Venditti.

Sono in congedo i senatori:

Angelini Armando, Bellisario, Bonadies, Borgarelli, Faravelli, Granzotto Basso, Pecoraro, Scappini e Scotti.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale

sull'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati, Paratore, Gallotti Balboni Luisa, Bertoli e Parri al primo comma, lettera a), dell'articolo 2.

Senatori votanti	157
Maggioranza	79
Favorevoli	57
Contrari	80
Astenuti	20

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Fiore, Boccassi, Sacchetti e Simonucci è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Al secondo comma, lettera a), sostituire le parole: " qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito " con le altre: " per un importo complessivo superiore a lire 360.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico; o a lire 480.000 annue, qualora trattisi di un pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano

le condizioni previste nell'articolo 13 *sub* 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Questo emendamento praticamente non fa che ripetere le disposizioni della legge n. 55 del febbraio del 1958, la quale stabiliva che i minimi erano attribuiti anche a coloro che avevano due pensioni, purchè l'importo complessivo sommato con l'importo della pensione corrisposta dall'I.N.P.S. non superasse le lire 240 mila annue qualora si fosse trattato di pensionati senza familiari a carico o le lire 360 mila annue qualora il pensionato avesse avuto carico di famiglia.

Con questo emendamento ho creduto di dover migliorare le condizioni stabilite dalla legge n. 55, perchè mi pare che dal 1958 ad oggi le condizioni di vita siano diventate tali per cui sia necessario un aggiornamento di quelle cifre. Senonchè il disegno di legge governativo oggi peggiora la situazione della legge del 1958, stabilendo che si può avere il cumulo delle pensioni soltanto quando le due pensioni non superino il minimo, cioè le 195 mila lire. Con ciò si compie un passo indietro molto grave, che colpisce molti vecchi pensionati della Previdenza sociale.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue F I O R E). Affinchè questo mio emendamento venga accolto, onorevole Presidente, rimango nell'ambito della legge numero 55 del 1958 e propongo di ridurre le 360 mila lire annue a 240 mila lire annue e le 480 mila a 360 mila lire annue, riproducendo così integralmente il dispositivo della legge n. 55.

Torno a ripetere che con questo disegno di legge, mentre si compie un passo avanti — come abbiamo riconosciuto — per quanto riguarda i minimi delle pensioni, si compio-

no però, con alcune disposizioni particolari, dei passi indietro, che danneggiano un certo numero di vecchi lavoratori.

Questo emendamento, quindi, onorevole Ministro, significa soltanto non fare un passo indietro rispetto alla stessa disposizione dell'articolo 5 della legge n. 55 del febbraio 1958.

Correggo, come ho già detto, le mie cifre affinchè il Senato possa accettare questo mio emendamento, nel senso di portare le 360.000 lire a 240.000 e le 480.000 a 360.000

lire, attenendomi testualmente a quanto prescrive la legge precedente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore* . Per questo, come per tutti gli altri emendamenti, debbo dichiarare che non posso esprimere un parere della Commissione, perchè la Commissione non ha potuto prendere in esame gli emendamenti che sono stati presentati alle ore 12 del primo giorno di discussione di questo disegno di legge.

Comunque, è evidente che il disegno di legge ha una sua impostazione, che il senatore Fiore conosce meglio di me: intende, cioè, limitare la corresponsione dei minimi a tutti coloro che, praticamente, godono di un solo trattamento pensionistico.

F I O R E . Ma gli assegni familiari li abbiamo aumentati!

P E Z Z I N I , *relatore* . Va bene, ma noi dobbiamo fare un appello alla mutualità. Se allarghiamo eccessivamente le basi, è evidente...

F I O R E . Non allarghiamo niente; lasciamo almeno quello che c'era prima!

P E Z Z I N I , *relatore* . Senatore Fiore, diamo sempre più di prima; forse non nelle proporzioni che lei desidera, ma si dà sempre di più!

F I O R E . Se si accettano i limiti di 240 mila lire e 360.000 lire, io sono d'accordo.

P E Z Z I N I , *relatore* . Senatore Fiore, mi rendo conto che è penoso dover opporre certi rifiuti; ma l'impostazione del disegno di legge è questa.

R O A S I O . Ma è soddisfacente?

P E Z Z I N I , *relatore* . E allora bisogna cambiare tutto il sistema.

Abbiamo sentito poc'anzi una proposta che mi pare sia stata apprezzata da tutti i colleghi e cioè che si vuol fare sul serio...

F I O R E . Ma questo disegno di legge peggiora o non peggiora la legge precedente?

P E Z Z I N I , *relatore* . Senatore Fiore, mi sono permesso di rilevare che, se gli emendamenti fossero stati presentati tempestivamente, forse un approfondito esame avrebbe potuto portarci a qualche diversa conclusione. Ma allo stato attuale, devo dirle che è sensazione precisa della maggioranza della Commissione che con questo emendamento, come con gli altri emendamenti che seguono, si vengono proprio a cambiare le basi tecnico-finanziarie del disegno di legge.

Dobbiamo, pertanto, esprimere parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . Sono contrario all'emendamento in esame, non soltanto per le ragioni esposte dal senatore Pezzini, e cioè che tutto il disegno di legge è impostato su un trattamento minimo che non può concorrere due volte, ma anche per una altra ragione che, a prima vista, potrebbe sembrare di non grande rilievo e che tuttavia, dal punto di vista funzionale, burocratico, ha importanza notevole. Intendo dire che l'accoglimento di questo emendamento porterebbe ad una continua revisione di molte migliaia di pensioni, il che renderebbe estremamente difficoltoso l'esercizio, in concreto, dell'applicazione della legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fiore, Boccassi, Sacchetti e Simonucci, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato.*)

Sempre sull'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fiore, Boccassi, Sacchetti e Simonucci. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario* :

« Al secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole seguenti :

” Per i casi di cumulo di pensione diretta e di pensione di reversibilità :

1) se uno dei contitolari di pensione di reversibilità abbia titolo anche alla pensione di invalidità o di vecchiaia, il minimo spetta in ogni caso in ambedue i trattamenti ;

2) nel caso di unico superstite titolare di pensione di reversibilità che abbia anche titolo alla pensione di invalidità o di vecchiaia, spetta (oltre al trattamento di reversibilità anche se limitato alla pensione del coniuge deceduto non integrata al minimo), il minimo per invalidità o vecchiaia ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Signor Presidente, questo emendamento, se lei consente, potremmo abbinarlo all'articolo 6-bis della Commissione perchè tratta la stessa materia.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni l'emendamento si intende accantonato. Sempre sul secondo comma dell'articolo 2 è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Fiore, Boccassi e Simonucci. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario* :

« Al secondo comma, lettera b), aggiungere in fine le parole : ” , salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale o con qualifica corrispondente ad un minor numero di giornate lavorative, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attività non agricole ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi rivolgo soprattutto all'onorevole Ministro perchè non vorrei che anche per questo emendamento mi desse la risposta un po' evasiva che mi ha dato un momento fa per il precedente emendamento. Qui si va ancora più indietro e si colpiscono i pensionati più poveri del nostro Paese, cioè i braccianti eccezionali ed occasionali che, come ella sa, onorevole Ministro, sono quelli a cui vengono attribuite 51 giornate e 101 giornate l'anno. Come pensionati essi avevano il diritto di percepire, secondo la legge del 1958, il minimo di pensione e lavorare, mentre ora con questo disegno di legge togliete loro tale diritto se lavorano, per cui devono versare quel famoso terzo. Io non chiedo che di ripristinare la legge del 1958. E non mi si dica, onorevole Ministro e onorevole relatore, che qui non vi è la copertura. Intendiamoci, questa storia dell'onere è diventata veramente una storiella; perchè mentre lei, onorevole Ministro, si è servito, e l'ha detto nella sua relazione, del Fondo adeguamento pensioni, per quanto riguarda il livello dei contributi per quest'anno, riconoscendo che il Fondo è attivo, sembra considerarlo non più attivo quando si tratta dei nostri emendamenti. Questo Fondo, che ha giovato per tante cose dal 1956 in poi, potrebbe giovare una volta tanto per dare a questi vecchi braccianti agricoli la possibilità di non essere sottoposti ad una condizione inferiore a quella che la legge precedente faceva loro. Noi chiediamo perciò che si mantengano le disposizioni della precedente legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. Il problema posto dal senatore Fiore, presentando questo emendamento, è indubbiamente degno della massima considerazione. Però io sono dolente di dover dire che il disegno di legge regola i trattamenti minimi in un certo modo, per

cui riesce estremamente difficile introdurre delle eccezioni come quella che viene proposta. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Si dovrà, se mai, provvedere altrimenti; perchè qui sovvertiamo tutta l'impostazione del provvedimento se inseriamo un'eccezione di questo genere. (*Interruzione del senatore Fiore*). Senatore Fiore, non c'è soltanto questo emendamento, ma ce ne sono più di trenta della vostra parte politica.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di essere contrario, non solo per le ragioni dette dal relatore, ma anche perchè questo emendamento importa una ulteriore spesa piuttosto sensibile, che ammonterebbe a tre miliardi e 600 milioni, di cui 900 milioni a carico dello Stato e 2 miliardi e 700 milioni a carico della produzione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2-bis proposto dai senatori Simonucci, Fiore e Boccassi.

C A R E L L I, *Segretario*:

Art. 2-bis.

« Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

” L'ammontare della pensione è determinato per gli assicurati e per le assicurate in

ragione del 45 per cento delle prime lire 1.500 di contribuzione, del 33 per cento delle successive lire 1.500 e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi ” ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Simonucci ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S I M O N U C C I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'emendamento che mi accingo ad illustrare riguarda una materia che è stata oggetto di un mio disegno di legge presentato nell'aprile scorso al Senato, che tende a correggere una delle storture più evidenti, una delle ingiustizie più palesi della nostra legislazione previdenziale. Intendo riferirmi alla differenziazione attualmente esistente nel trattamento pensionistico che viene fatto agli uomini e alle donne.

La legge n. 218, infatti, stabilisce le modalità per la determinazione della pensione annua agli uomini e alle donne con coefficienti diversi. Per gli uomini la pensione base viene calcolata in questo modo: il 45 per cento delle prime 1.500 lire di contributi, il 33 per cento delle seconde 1.500 lire e il 20 per cento della rimanente parte di contributi. Per le donne invece viene calcolata così: il 33 per cento delle prime 1.500 lire, il 26 per cento delle seconde 1.500 lire e il 20 per cento della rimanente parte di contributi.

C'è quindi una differenziazione nel trattamento per la determinazione della pensione annua tra gli uomini e le donne.

Io ritengo che questa differenziazione sia una palese ingiustizia e che debba essere corretta dal disegno di legge che stiamo discutendo. Ricordo al Senato che, nel 1952, il disegno di legge governativo che venne allora preso in esame e che poi divenne la legge n. 218, riproponeva una differenziazione nella determinazione della pensione tra uomini e donne e tra impiegati e operai. Su tale differenziazione, che era informata a una concezione conservatrice e che riproponeva un concetto che era fissato nella precedente legge n. 636 del 1939, si aprì un dibattito vivace e interessante nell'Aula del

Senato, tendente a superare appunto la discriminazione esistente.

Quella battaglia parlamentare riuscì a conseguire un risultato apprezzabile; infatti la opposizione convinse la maggioranza circa l'opportunità di cancellare il trattamento diverso, proposto dal disegno di legge governativo, tra operai e impiegati. Però, per quanto concerneva la differenziazione tra uomini e donne, le richieste avanzate dall'opposizione di sinistra non furono accolte. A questo proposito il senatore Monaldi, relatore di quel disegno di legge, prese posizione in difesa del provvedimento governativo basando le sue argomentazioni sul seguente concetto: le donne vengono mandate in pensione a 55 anni, mentre gli uomini vengono mandati in pensione a 60 anni, pertanto è giusto che vi sia un trattamento diverso nella determinazione della pensione annua; mandiamo gli uomini e le donne in pensione alla stessa età, ed allora potremo dar loro il medesimo trattamento.

A tale argomentazione, gli oratori di sinistra che intervennero nel dibattito, rilevarono che il legislatore, allorchè stabilì una differenziazione tra uomini e donne per quanto concerneva l'età pensionistica, tenne conto di certi fattori di carattere sociale e di altri di carattere diverso.

A sostegno della tesi di equiparare il trattamento degli uomini e delle donne fu detto anche allora che la donna, oltre alle ore di lavoro trascorse nella fabbrica o nell'ufficio, svolge un impegnativo lavoro, nel tempo che le rimane a disposizione, per il disbrigo delle sue mansioni di sposa e di madre nell'ambito della famiglia. Fu detto anche allora che l'esistenza della donna lavoratrice è molto più dura e logorante dell'esistenza dell'uomo lavoratore, il quale, fatto il suo normale orario di lavoro, trascorre come vuole le ore di riposo. Fu detto anche allora che la donna, specialmente nel passato, è stata sottoposta a uno sfruttamento ben più duro che non l'uomo; infatti, fino a poco tempo fa, il salario della donna (pur trattandosi di donne e uomini aventi la stessa qualifica e che svolgevano lo stesso lavoro) era del 20 per cento inferiore a quello dell'uomo nella industria e arrivava al 30, 40, 50 per cento

in meno nel settore agricolo. Quindi la donna è stata sempre sottoposta a un più duro sfruttamento, e poichè i contributi previdenziali sono ragguagliati al salario, si può dedurre da questo fatto che la donna, per accumulare uguale quantità di contributi, deve avere lavorato un periodo ben più lungo di quello dell'uomo.

Queste cose si sono dette allora e queste cose ho ripetuto nella relazione che accompagna quel disegno di legge che ho presentato e che si riferisce a questa materia. Vi è da osservare, per esempio, che, per le salariate dello Stato, il calcolo delle pensioni viene fatto su coefficienti uguali a quelli degli uomini, pur andando esse in pensione a età diverse; non vi è, quindi, nessuna differenziazione, come avviene per le pensioni I.N.P.S.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione: approvando questo emendamento noi non modifichiamo la portata degli oneri finanziari di questa legge, o li modifichiamo in modo irrilevante. Infatti, oggi, allo stato attuale, le donne pensionate che abbiano una pensione superiore ai minimi sono in numero irrilevante. Ho fatto una indagine presso la Previdenza sociale di Perugia e ho trovato che sono quasi inesistenti le donne pensionate che hanno una pensione al di sopra dei minimi. Questa legge diventerà operante allorchè le donne giovani di oggi di 20, 30 anni, che sono entrate in modo impetuoso nella produzione, in questi ultimi tempi, avranno 55 anni e andranno in pensione; allora comincerà ad aversi, dal punto di vista degli oneri finanziari, un peso che oggi è invece del tutto irrilevante.

Pertanto se verrà accettato questo emendamento, non cambierà molto, attualmente, nel trattamento pensionistico delle donne, ma si avrà l'affermazione di un principio contenuto nella nostra Costituzione repubblicana, quello della parità fra uomo e donna, e noi in ogni caso non faremo altro che dare un altro riconoscimento, un giusto, doveroso riconoscimento alle donne che hanno dato e stanno dando un così largo contributo allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. Il senatore Simonucci ha ragione quando dice che la portata finanziaria non dovrebbe proprio essere tale da spaventarci; però si tratta sempre di un miliardo e duecento milioni, secondo i calcoli fatti dall'I.N.P.S., e di un aumento corrispettivo dell'aliquota del contributo dello 0,02.

Quando si parla di onere finanziario, da molti si tiene presente solo quello dello Stato e si dimentica che lo Stato concorre solo per un quarto ai bisogni del Fondo pensioni, mentre gli altri tre quarti sono a carico della produzione, datori di lavoro e lavoratori. Per esempio, solo gli emendamenti che abbiamo esaminato fino a questo momento comporterebbero un aumento della aliquota contributiva di circa l'1,50 per cento.

Quindi la maggioranza della Commissione condivide i motivi che l'onorevole Ministro ha già ampiamente illustrato al Senato nel suo intervento a conclusione del dibattito. Effettivamente quelle ragioni, che non sembrano valide al senatore Simonucci, lo sono ancora per noi, finchè perdura una situazione per cui le donne hanno una diversa età di pensionamento. Mi auguro, tuttavia, anche per far piacere alla gentile collega Palumbo, che questo principio possa esser riveduto in occasione della riforma del nostro sistema pensionistico.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento anzitutto per le ragioni esposte dal relatore, tra le quali opportunamente il senatore Pezzini ha rilevato che, quando parliamo di carico finanziario, dobbiamo tenere presente non solo il carico dello Stato, che è un quarto dell'onere totale, ma anche gli altri tre quarti, a carico della produzione e dei lavoratori.

Per le ragioni di merito, già esposte a chiusura della discussione generale, faccio osser-

vare che non avrei difficoltà a parificare i due trattamenti pensionistici ove fosse parificata anche l'età pensionabile.

F I O R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Raccolgo quest'ultima dichiarazione dell'onorevole Ministro e gli domando: se dimostro che c'è in certi casi la parificazione dell'età pensionabile, accetterebbe egli la parificazione dei trattamenti economici? (*Interruzione dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). Facciamo il caso dell'invalidità. La donna, dichiarata invalida a 50 anni, che si trovi nelle stesse condizioni di un lavoratore uomo di pari età, con gli stessi anni di contributi, in base all'enunciazione del Ministro dovrebbe avere lo stesso trattamento pensionistico. Perchè invece la sua pensione d'invalidità è inferiore a quella di invalidità dell'uomo? La prego di considerare questa mia osservazione come una formale presentazione di emendamento e la prego di accettare questo emendamento.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Molto abilmente il senatore Fiore mi ha preso al laccio di una dichiarazione ottimistica da me fatta. Comunque è mio convincimento che il quesito della parificazione pensionistica fra uomini e donne è proponibile, e il quesito sarà esaminato quando la parificazione sarà studiata in tutti i suoi termini, compreso quello dell'età. Il particolare poi della pensione di invalidità è un problema la cui importanza, anche e soprattutto sul piano numerico, è relativa, ed esso potrà e dovrà essere risolto, insieme a tutti gli altri casi particolari, nell'ambito di quel riordinamento generale che ho proposto sia attuato entro termini brevissimi.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2-bis proposto dai senatori Simonucci, Fiore e Boccassi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2-ter, proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

« L'ultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

” La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è integrata di una somma pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività di natura industriale:

a) per ogni figlio a carico di pensionato di età inferiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro. L'integrazione è comunque corrisposta fino al 21° anno di età qualora il figlio non presti lavoro retribuito e frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università;

b) per la moglie a carico alle stesse condizioni stabilite per l'attribuzione degli assegni familiari ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Onorevole Presidente, ad ogni emendamento l'onorevole Ministro, e un po' anche l'onorevole relatore, sollevano la questione dell'onere. Voglio ora cercare di venire loro incontro e diminuire l'onere dello emendamento in esame, in modo che esso possa essere accettato.

Il testo attuale del disegno di legge stabilisce che il pensionato ha diritto ad un aumento della pensione pari ad un decimo

per ogni figlio a carico. Oggi sarebbe logico estendere il sistema degli assegni familiari; ecco perchè ho proposto l'emendamento ma comprendo che ciò porterebbe ad un onere maggiore di quello che sto per chiedere.

Pertanto, modificando parzialmente il mio emendamento, chiedo che quel decimo di cui si aumenta la pensione per ogni figlio a carico, si dia anche per la moglie che è a carico del vecchio pensionato. D'altro canto, come lei sa, onorevole Ministro, recentemente nel campo delle pensioni di guerra si è portato il limite di età per la corrispondenza degli assegni familiari a 21 anni per i figli che sono studenti di scuola media ed a 26 anni per i figli che sono studenti universitari. Io chiedo che questo stesso trattamento si estenda anche ai pensionati dell'I.N.P.S. e che soprattutto, ripeto, l'aumento del decimo che si attribuisce al pensionato per ogni figlio a carico si attribuisca anche per la moglie convivente e a carico.

P E Z Z I N I , *relatore*. Quindi lei praticamente ritira l'emendamento e ne presenta un altro?

F I O R E . Modifico l'emendamento nel senso che ho detto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. Lo stesso senatore Fiore si è reso conto che il suo emendamento 2-ter comportava un onere finanziario niente affatto modesto. Infatti, dai conti fatti dagli uffici del Ministero e dell'I.N.P.S. — che io debbo ritenere esatti — risulta che questo emendamento comporterebbe un maggior onere di oltre 30 miliardi di lire e un aumento dell'aliquota contributiva dello 0,62 per cento.

Ripeto, senatore Fiore, forse lei stesso si è convinto che tale emendamento era piuttosto pesante, tanto è vero che lo abbandona e ripiega su una soluzione che per me è nuova e che non sono in grado in questo momento di valutare dal punto di vista finanziario.

F I O R E . Domando semplicemente che l'attribuzione del decimo ai figli a carico sia anche estesa alla moglie convivente e a carico.

P E Z Z I N I , *relatore*. Debbo manifestare il mio imbarazzo di fronte a proposte che vengono formulate di sorpresa. Ma come possono, il relatore, la maggioranza della Commissione, lo stesso Ministro, dare delle risposte esaurienti, senza avere avuto la possibilità di un preventivo esame?

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, insiste perchè il suo emendamento sia messo in votazione?

F I O R E . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2-ter proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2-quater, proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2-quater.

« Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, numero 218, è sostituito dal seguente:

" Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che

sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 75 per cento al coniuge;

b) il 30 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Ho già illustrato questo emendamento nel corso della discussione generale. D'altra parte è talmente chiaro che non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. Anche questo emendamento comporta un maggior onere di 4 miliardi di lire e un aumento dell'aliquote dello 0,08 per cento. Saremmo arrivati quindi ad un aumento dell'aliquote del 2,38 per cento se avessimo approvato tutti i vostri emendamenti proposti fino a questo momento.

Per tali motivi la Commissione è contraria.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2-quater, proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2-quinquies proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2-quinquies

« Sono abrogati l'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e i commi secondo e

terzo dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Signor Presidente, l'emendamento mi pare molto chiaro. Come è noto, c'è la trattenuta di un terzo sulle pensioni della Previdenza sociale per coloro che lavorano.

Credo di aver dimostrato durante il mio intervento che, in base alla legge vigente, questo esiste solo per i pensionati della Previdenza sociale, perchè i pensionati di tutte le altre categorie possono lavorare e godere anche della pensione; anzi, a volte, è lo stesso Ministero del lavoro che segnala molti suoi pensionati agli enti previdenziali perchè li facciano lavorare.

Vi è una legge, d'altro canto, che stabilisce che fino alle 60.000 lire di pensione il pensionato statale può lavorare presso enti locali — perchè presso terzi può lavorare qualunque sia l'entità della sua pensione — ed ora, invece, anche a chi domani avrà 16.000 lire al mese di pensione, e con esse dovrà magari mantenere anche la moglie e quindi si troverà nella necessità di dover lavorare per forza di cose — chè altrimenti non avrebbe possibilità di vita — voi togliete un terzo della pensione, cioè, praticamente, lo mettete nella condizione di non vivere.

Noi diciamo che questa trattenuta è illegale; è illegale, fra l'altro, perchè come il pensionato statale ha raggiunto la sua pensione attraverso i contributi versati, così anche il pensionato della Previdenza sociale — qui non siamo nel campo del minimo — raggiunge la sua pensione attraverso la sua contribuzione.

Allora, evidentemente, se la pensione deve essere il rapporto tra contributi e salari, non vediamo perchè colui che lavora debba subire la decurtazione di un terzo della sua pensione.

Il senatore Pezzini in Commissione diceva che questa è la mutualità, questa è la solidarietà. È strano che tale solidarietà la debbano sentire i poveri, cioè coloro che

sono quasi al limite della fame, al limite della miseria, che hanno le 16 o le 17 mila lire al mese e con queste devono mantenere anche la moglie!

Credo che il Senato non possa non apprezzare questo emendamento, anche perchè, in effetti, non comporterebbe un aggravio notevole.

D'altronde, su questo emendamento, fra le altre cose, è d'accordo anche l'Istituto della previdenza sociale. In fondo, onorevole Ministro, quanti sono i pensionati che lavorano e per i quali la Previdenza sociale applica questa riduzione? Dalle cifre fornite dalla stessa Previdenza sociale risulta che sono in numero di 300.000, non di più.

D'altra parte, mantenendo questa decurtazione per il pensionato che lavora, bisogna dire, onorevole Ministro, che il lavoro che si dovrà fare per seguire la vita di ciascun pensionato sarà ben gravoso. Supponiamo che il pensionato lavori per un mese; allora per quel mese bisogna trattenergli il terzo della pensione. Lo stesso pensionato resta poi disoccupato per alcuni mesi e in questo periodo dovrà ricevere la pensione per intero; poi riesce a rientrare al lavoro, ad esempio, per altri quattro mesi, ed allora bisognerà di nuovo considerare la pensione ridotta.

Quindi il lavoro burocratico, cioè l'impegno che assume la Previdenza sociale, sarà di gran lunga superiore alla cifra che si andrà a reperire per il fondo di mutualità.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, sono d'avviso che questo emendamento dovrebbe essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. Questo è un discorso che abbiamo già fatto più di una volta. La trattenuta non viene istituita oggi, noi la manteniamo soltanto ed anzi la manteniamo in misura ridotta rispetto a quella iniziale.

Comunque, il senatore Fiore sa che sono ragioni strettamente economiche quelle che ci inducono a chiamare quei pensionati che

continuano a lavorare a compiere questo gesto di solidarietà verso quei pensionati che non possono più lavorare.

Del resto, l'onorevole Ministro, nel suo intervento, ha già risposto esaurientemente a questo proposito; egli ha detto che è stata, questa, una soluzione di compromesso, perchè c'era chi riteneva che il pensionato che continua a lavorare dovesse rinunciare alla pensione finchè lavorava; viceversa c'era chi riteneva che egli potesse aggiungere al proprio salario la modestissima pensione. Perciò sembrò equa la soluzione di compromesso; si è ritenuto di stabilire cioè che il pensionato che lavora abbia la pensione decurtata; anzi in un primo tempo avevamo stabilito una trattenuta superiore.

L O M B A R D I . Ma è roba sua!

P E Z Z I N I , *relatore*. Ma anche il Fondo pensioni è roba dei lavoratori, e bisogna alimentarlo in qualche modo! Se mancasse l'apporto dei pensionati che lavorano, dovrebbero pagare di più gli altri assicurati che non sono pensionati.

Mi auguro, onorevoli colleghi, che si possa arrivare ad abolire questa trattenuta sulla pensione di un povero vecchio lavoratore che trova qualcosa da fare e da guadagnare per arrotondare la magra pensione; ma non mi sembra che le attuali ristrettezze del Fondo pensioni ci consentano di rinunciare a questo apporto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario, per le ragioni già esposte.

C A R U S O . Questa è una posizione nè giuridica nè morale!

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Morale assolutamente sì, onorevole senatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2-*quinquies* presentato dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2-*sexies* proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2-*sexies*.

« La misura della pensione a carico della assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e superstiti sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dallo Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 4 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1962. La variazione della pensione sarà della stessa misura della variazione del costo della vita.

Analogamente si provvederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice annuo avrà subito altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 4 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Onorevole Ministro, questo emendamento è quello che si riferisce al congegno della scala mobile. Ne abbiamo parlato durante la discussione generale e contro i miei argomenti, che credo validi, ella, onorevole Ministro, non ha potuto por-

tare ragioni idonee, mentre si è servito di un argomento senza accorgersi che l'argomento stesso andava a favore della mia tesi. Il Fondo adeguamento pensioni, come io sostenevo, è finanziato da datori di lavoro, lavoratori e Stato. Per quanto riguarda i datori di lavoro ed i lavoratori, il pagamento avviene in percentuale sul salario; vale a dire la percentuale si applica sul monte salari. È evidente che con l'aumentato costo della vita, e quindi con l'aumento dei salari, (la scala mobile è applicata a tutti i dipendenti dell'industria) aumenta anche il gettito, perchè la stessa percentuale applicata su un salario maggiore dà un gettito maggiore. E così anche per quanto riguarda i contributi da parte dei datori di lavoro. Ma vi è ancora di più. I salari non aumentano solamente per l'aumento del costo della vita: proprio in questi giorni assistiamo alle lotte di certe categorie, come quella dei metalmeccanici, per cui c'è già stato un aumento e sono in prospettiva altri aumenti di salari; e naturalmente tutto questo arricchisce il Fondo adeguamento pensioni.

L'onorevole Ministro ha portato un altro argomento: bisogna considerare anche il numero dei contribuenti. Onorevole Ministro, d'accordo. Lei anzi viene sul mio terreno perchè proprio in questo momento la dilatazione dell'occupazione è tale per cui il numero dei contribuenti è aumentato. E questo è il momento veramente favorevole perchè si accolga un congegno della scala mobile. In questo momento i tre fattori che contribuiscono a migliorare il Fondo adeguamento pensioni sono tutti attivi. Quindi resterebbe il solo quarto a carico dello Stato. Non mi pare perciò che in queste condizioni si possa negare ai pensionati della Previdenza sociale che la loro pensione mantenga almeno la stessa capacità di acquisto. Onorevole Ministro, illudiamo il pensionato della Previdenza sociale quando gli diciamo che abbiamo aumentato da 55 a 72 volte il coefficiente di adeguamento, che cioè la pensione è aumentata del 30 per cento. Lei sa che dal 1958 ad oggi, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, abbiamo il 14,1 per cento di aumento nel costo della vita; quindi l'aumento reale si riduce al 16 per cento.

Noi vogliamo invece garantire ai pensionati della Previdenza sociale la capacità di acquisto della loro misera pensione. La scala mobile serve a questo e la domandiamo solo per tener conto dell'aumentato costo della vita.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , relatore. Personalmente ritengo che, in un sistema diverso da quello che vige, un congegno di scala mobile si potrebbe senz'altro introdurre vantaggiosamente per un migliore adeguamento delle pensioni; ma in questo nostro sistema attuale mi pare difficile. Condivido le ragioni di opposizione addotte dall'onorevole Ministro, sia di carattere finanziario che di carattere funzionale. Del resto, che cosa vogliamo garantire? Che le pensioni siano adeguate al costo della vita? Ma non è indispensabile che lo si faccia attraverso un congegno di scala mobile. Noi, mediante le leggi di miglioramento delle pensioni che periodicamente andiamo approvando, cerchiamo di risolvere lo stesso problema e, forse, con un risultato migliore di quello che potrebbe essere conseguito attraverso il congegno di scala mobile.

Comunque, allo stato delle cose, mi pare che nel sistema vigente difficilmente potremmo introdurre un congegno di questa natura e, quindi, la maggioranza della Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi dichiaro contrario per le ragioni esposte in sede di discussione generale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2-sexies proposto dai senatori Fiore ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2-septies, proposto dai senatori Valenzi Mammucari, Zucca, Pellegrini, Zanardi, De Simone, Cervellati, Granata e Gaiani. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 2-septies.

« Tutte le pensioni sono annualmente adeguate alle variazioni in aumento dell'indice dei salari medi nazionali dei lavoratori dell'industria, quando tali variazioni ammon-
tino almeno al due per cento ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei senatori firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo 2-octies presentato dai senatori Simonucci e Boccassi.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 2-octies.

« L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è sostituito dal seguente:

“ I periodi di contribuzione figurativa indicati nell'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione degli assicurati o dei loro superstiti ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Simonucci ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SIMONUCCI. Questo emendamento, signor Presidente, onorevoli colleghi, tende a correggere una palese ingiustizia, direi una clamorosa ingiustizia, contenuta in una norma della legge n. 55 del 1958.

Di che cosa si tratta? Si tratta di questo: i lavoratori che hanno prestato servizio militare nel corso dell'ultima guerra hanno, nel computo delle pensioni, un'aliquota in più dovuta a contributi figurativi che vengono versati a loro favore per il periodo del servizio militare da loro prestato. Cioè a di-

re, un lavoratore che ha fatto tre, quattro, cinque anni di guerra ha dei contributi figurativi che gli fanno avere il diritto ad un supplemento della sua pensione.

Però c'è l'articolo 8 della stessa legge che dice che questo periodo di servizio militare è valevole anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione solo nel caso che il lavoratore richiamato alle armi, prima del richiamo, può far valere sei mesi di contribuzione effettiva per l'assicurazione obbligatoria. Cioè, un lavoratore che nel periodo precedente al richiamo lavorava alle dipendenze di un datore di lavoro di pochi scrupoli, che non ha provveduto a versare i contributi alla Previdenza sociale, questo lavoratore, dopo aver fatto quattro, cinque o anche sei o sette anni tra guerra e prigionia, tornato a casa, per il fatto che non ha sei mesi di contribuzioni effettive anteriori al servizio militare, non si vede riconoscere nulla ai fini del diritto alla pensione, cioè per raggiungere il 15° anno di contribuzione effettiva, come oggi la legge prescrive.

A me pare che questa sia una clamorosa ingiustizia, anzitutto in quanto il periodo del servizio militare nella prima guerra mondiale viene riconosciuto ai fini della pensione, ma non il periodo della seconda guerra mondiale, e non credo ci sia nessuno capace di dare una esauriente spiegazione di questa differenza. Ma c'è un secondo argomento di maggiore importanza, sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi.

È evidente che oggi, a distanza di 17 anni dalla fine della guerra, l'emendamento non apporta sensibili vantaggi ai lavoratori che ancora sono vivi e lavorano, perchè è probabile che, nel corso di questi 17 anni, siano riusciti a raggiungere quel minimo di quindici anni di contribuzione o che, essendo vivi, possano raggiungerlo nei prossimi anni. Io mi riferisco invece al caso doloroso di quei lavoratori che sono stati richiamati alle armi in età giovanissima, quando ancora non avevano trovato un'occupazione, e che dopo la fine della guerra hanno svolto un'attività lavorativa alle dipendenze di terzi, ma sono morti prima di aver raggiunto i requisiti di pensionamento, cioè prima di aver raggiunto i 15 anni di contribuzione,

mentre avrebbero potuto raggiungere tali requisiti qualora il servizio militare prestato fosse stato conteggiato ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione.

Noi abbiamo pertanto oggi in Italia alcune centinaia di vedove e di orfani che non possono godere della pensione di reversibilità perchè, a causa di questa norma della legge n. 55, al loro sposo o padre non è stato riconosciuto il periodo del servizio militare prestato nel corso dell'ultima guerra.

Si verifica così questa contraddizione: il lavoratore che è rimasto a casa e non ha conosciuto i dolori e le sofferenze della guerra si trova, per quanto concerne il diritto all'acquisizione della pensione, in una condizione privilegiata rispetto al lavoratore che è stato inviato al fronte a combattere ed ha dovuto subire le dolorose conseguenze della guerra. A me pare che si tratti di una clamorosa ingiustizia, e noi dovremmo prendere occasione dalla discussione di questo disegno di legge per sanare tale ingiustizia. È veramente una vergogna che una norma simile esista nella nostra legislazione previdenziale.

Per quanto riguarda gli oneri, posso dire che si tratta di cosa irrilevante poichè penso che siano poche le sfortunate famiglie che hanno visto morire il padre o il marito in età giovanissima, dopo pochi anni dalla fine della guerra. Ed anche se vi sarà un piccolo onere noi dobbiamo pensare che, accogliendo l'articolo proposto, riporteremo un po' di serenità nelle famiglie che sono state colpite dalla sventura di veder morire il loro congiunto prima che avesse conseguito il diritto alla pensione, diritto che avrebbe conseguito se a favore di questi lavoratori fossero stati conteggiati gli anni durante i quali essi avevano prestato il servizio militare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Il sistema assicurativo nel quale ci muoviamo riguarda i lavoratori subordinati che sono assicurati;

riguarda coloro che hanno avuto, almeno per qualche tempo, la qualifica di lavoratore. Il presupposto è pertanto che si tratti di lavoratori.

Ora, il servizio militare che compie un lavoratore è riconosciuto ai fini della pensione attraverso la contribuzione figurativa; sarebbe veramente un'ingiustizia se non fosse riconosciuto! Ma il senatore Simonucci vuole che, a prescindere dalla qualifica di lavoratore... (*Interruzioni e proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Ciò che propone il senatore Simonucci è già stato oggetto di un disegno di legge esaminato in Commissione...

SIMONUCCI. Io propongo che gli anni di servizio militare prestato vengano riconosciuti ai fini della pensione...

PEZZINI, *relatore*. Ma questo diritto già c'è, purchè vi siano stati almeno sei mesi di contribuzione. Lei invece non vuole neanche quelli. È per questo motivo che la Commissione non può accogliere il suo emendamento.

SIMONUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONUCCI. Chi le parla, onorevole relatore, ha passato sei anni al servizio dello Stato come insegnante nelle scuole medie statali, e non una lira di contributi è stata versata dal Ministero della pubblica istruzione a suo favore. Quindi, nel caso in esame, sarebbe come se non avesse lavorato prima del richiamo al servizio militare.

GRAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. Senatore Simonucci, noi ci siamo parlati confidenzialmente e io le ho detto quale è il mio parere. Se i lavoratori hanno sei mesi di contribuzione conta il servizio militare. Ma lei pretende che il beneficio venga esteso anche a coloro che so-

no di leva e non hanno alcun periodo di contribuzione, ciò che è contro la legge.

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . Desidero rivolgermi soprattutto alla Commissione ed anche al Ministro. Io prendo la parola raramente su questi problemi, per i quali mi rimetto ai colleghi specializzati. Ma il problema dei cittadini che sono stati chiamati a prestare il servizio militare e in più a fare la guerra impone delle considerazioni di carattere eccezionale, come eccezionale è il sacrificio al quale questi cittadini sono stati sottoposti. Questa è anche la ragione per cui, essendo io un uomo politico della sinistra, sono sempre solidale con le organizzazioni dei combattenti e dei mutilati e invalidi e sono iscritto regolarmente ad essi: sempre ho sentito questa solidarietà. Mi parrebbe di venir meno a questo dovere se non cercassi di chiarire meglio l'emendamento.

L'essenziale è che gli interessati dei quali si parla siano dei lavoratori. È chiaro che, chi non è lavoratore nel senso voluto dalla legge, non può usufruire di questo diritto. Ma se si tratta di lavoratori che hanno adempiuto agli obblighi assicurativi per cinque mesi, quattro mesi, un mese o nessuno, e immediatamente dopo essere stati smobilitati sono divenuti lavoratori, perchè colpirli per il periodo trascorso sotto le armi?

P E Z Z I N I , *relatore*. Ma la qualifica di lavoratore come la stabilisce ai fini della pensione?

L U S S U . Quelli che vanno a lavorare, operai, braccianti, meccanici, impiegati, e che adempiono i loro obblighi assicurativi.

Onorevole Presidente della Commissione, io credo pertanto di essere nel giusto nel chiedere quel che ho detto.

G E N C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G E N C O . Onorevole Presidente, ritengo che questa ipotesi debba essere considerata, ma non so se la sede più opportuna sia questa legge. Vi sono infatti moltissimi lavoratori che hanno fatto il servizio militare di guerra per anni ed io ho chiesto ripetutamente al ministro Andreotti — ed è stato presentato un disegno di legge a questo proposito — che lo Stato riconosca i molti anni che alcuni di loro hanno trascorso sotto le armi. Vi sono molti delle classi vecchie 1889, 1890, 1891 che sono privi di pensione ed hanno otto, dieci anni di servizio militare di guerra: la guerra di Libia, la guerra 1915-18, il servizio militare di leva.

Il caso da me ricordato è più generale di quello sollevato nell'emendamento e non credo possa essere contemplato in questa legge; comunque, vorrei pregare l'onorevole Ministro di voler considerare questa ipotesi che interessa moltissimi lavoratori. Conosco della gente che, pur avendo lavorato tutta una vita sui campi, avendo fatto diversi anni di servizio militare, non è riuscita finora ad avere la pensione. Il servizio militare prestato per lo Stato è o non è un servizio simile a quello del lavoro? Ed allora provvediamo di conseguenza.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Cercherò di chiarire qual è, a mio avviso, la questione. Fra le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria della Previdenza sociale ve ne è una che riguarda i reduci dalla guerra 1915-18, cioè quando ancora la legge per l'assicurazione obbligatoria non esisteva, giacchè, come tutti sanno, la legge in merito è andata in vigore nel luglio del 1920. Allora a tutti quei combattenti della guerra 1915-18, che quindi non erano assicurati, e che, successivamente, tornati dalla guerra, hanno lavorato alla dipendenza di terzi e perciò assicurati, hanno avuto riconosciuto, ai fini pensionistici, gli anni trascorsi in guerra, e questa non solo agli effetti dell'entità della pensione, ma anche del diritto alla pensione.

Per l'ultima guerra invece, con la legge del 1958, si è riconosciuto il diritto acchè il periodo passato in guerra valesse solo agli effetti dell'aumento della pensione, a condizione però dell'esistenza di almeno sei mesi di contribuzioni assicurative immediatamente precedenti il richiamo alle armi, con una evidente sperequazione rispetto al trattamento riservato ai combattenti della guerra 1915-1918. (*Interruzione del senatore Gava*). Onorevole Gava, l'importante, per noi, è che, al ritorno dalla guerra, si sia entrati nell'assicurazione obbligatoria della Previdenza sociale, cioè che si sia formata una posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. In questo caso gli anni di guerra debbono essere conteggiati non solo agli effetti dell'aumento della pensione, ma anche agli effetti del diritto alla pensione.

Molti di coloro che sono stati chiamati alle armi nell'ultima guerra avevano 19-20 anni, e non avevano potuto ancora iniziare una attività lavorativa. Anche adesso (sebbene il fenomeno qualche anno fa fosse più rilevante) molti giovani non riescono ad entrare nel ciclo produttivo e rimangono in attesa di lavoro; così anche allora molti disoccupati in attesa di primo impiego sono stati richiamati alle armi, sono andati in guerra ed hanno combattuto; tornati dalla guerra hanno lavorato e si sono assicurati all'I.N.P.S. Perchè il periodo del servizio militare non dovrebbe essere utilizzato per il conseguimento del diritto alla pensione? È questa la domanda che noi poniamo, rivendicando l'equiparazione al trattamento che si è fatto ai combattenti della guerra 1915-18.

P E Z Z I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I , *relatore*. Perchè il Senato sia edotto con precisione, vorrei rileggere l'articolo 8 della legge del 1958 che, con questo emendamento, si vorrebbe modificare. Esso dice: « I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione nel caso di quegli assicurati che,

anteriormente al periodo del servizio militare, possono far valere almeno 6 mesi di contribuzioni effettive nell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti ». (*Commenti dalla sinistra*).

Se mi consentite, vorrei ribadire che questo articolo riconosce già che il periodo prestato sotto le armi costituisce una benemerita che dev'essere utilizzata ai fini della pensione ed, infatti, questo periodo viene fatto figurare come periodo di contribuzione, anche se i contributi non sono stati effettivamente versati.

Essendo, però, la nostra assicurazione di vecchiaia e invalidità un'assicurazione per lavoratori, bisogna che ci sia stata, magari per soli sei mesi, questa qualità di lavoratore. (*Vivaci proteste dalla sinistra*). Se non c'è, le benemerite del servizio militare potranno essere fatte valere in altro modo, ma non per conseguire una pensione destinata ai lavoratori. (*Vivaci interruzioni dei senatori Gaiani, Ruggeri e Leone*). Se interrompete tutti insieme in questa maniera, io non posso comprendervi: chiedete la parola ed esponete ciascuno le vostre ragioni. (*Commenti dalla sinistra*). Contesto dunque che il servizio militare possa dar luogo ad una assicurazione I.N.P.S.; che poi esso dia diritto in altro modo ad altri riconoscimenti, è evidente che io non posso che auspicarlo.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non vi è dubbio che alcune ragioni sentimentali nel senso più alto della parola, e morali, raccomandano l'emendamento proposto, non tanto nel caso degli assicurati, quanto nel caso tutto affatto particolare dei superstiti, citato non ricordo più se dal senatore Simonucci o dal senatore Fiore, con riferimento all'ipotesi di un operaio defunto prima di aver maturato il diritto alla pensione a favore dei suoi cari, e che avrebbe invece maturato questo diritto se fosse conteggiato il periodo immediatamente precedente a quello del servizio mi-

litare. Tuttavia questo concetto, che si richiama a benemerienze sicure, è in assoluto contrasto con il principio contrattualistico attualmente vigente. (*Interruzione del senatore Simonucci*).

Si dice che quando il lavoratore era tale prima di prestare il servizio militare, e poi non ha potuto, per effetto del richiamo alle armi, continuare le sue contribuzioni e le sue prestazioni assicurative, i contributi si considerano figurativamente versati per tutto quel periodo, e versati a tutti gli effetti, cioè sia agli effetti della determinazione della durata dell'attività lavorativa pensionabile, sia agli effetti dell'acquisto del diritto a pensione. Però se all'opposto il lavoratore non era tale prima del richiamo alle armi, evidentemente in questo caso non ricorre quel principio contrattualistico, e per questo ci si è trovati di fronte all'impossibilità di accertare se era o meno cominciato il rapporto contrattuale. Si è stabilito comunque il modesto periodo di sei mesi appunto per poter precisare che un rapporto era stato iniziato. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

B O C C A S S I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O C C A S S I. Onorevoli colleghi, mi sembra che qui si faccia della grande confusione.

L'emendamento proposto dal collega Simonucci e da me riguarda semplicemente quei lavoratori i quali hanno già una posizione assicurativa presso la Previdenza sociale e che hanno fatto degli anni di servizio militare.

P E Z Z I N I, *relatore*. Non è vero, senatore Boccassi, perchè se fosse così tutta la discussione che abbiamo fatto finora non avrebbe senso. Se lo faccia confermare dal collega Simonucci, se è così!

B O C C A S S I. Mi dia ascolto, senatore Pezzini, e vedrà che è esatto quanto affermo.

Il punto fondamentale di questo emendamento è che il periodo di servizio militare prestato deve valere sia agli effetti contri-

butivi sia agli effetti del raggiungimento della pensione, cioè dell'acquisto del diritto a pensione. Questo è il punto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 2-*octies*, proposto dai senatori Simonucci e Boccassi, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2-*novies*, proposto dai senatori Boccassi, Fiore, Simonucci e Sacchetti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*:

Art. 2-*novies*.

« Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I. Onorevoli colleghi, l'emendamento tende ad eliminare una discriminazione iniqua che si è determinata tra coloro che hanno prestato servizio militare.

Fra i lavoratori con una posizione assicurativa già precedentemente acquisita presso l'I.N.P.S., coloro che hanno prestato servizio militare nella guerra 1915-18 hanno avuto conteggiato tale periodo, agli effetti contributivi, in base a lire 1,35 settimanali. Con questo emendamento, si chiede che vengano equiparati agli altri combattenti della seconda guerra mondiale, i cui contributi vengono conteggiati in virtù di lire 6 settimanali.

Ora, perchè questa differenza, questa disparità, questa discriminazione iniqua veramente, non solo ingiusta, tra due cittadini che hanno bene meritato dalla Patria, l'uno che ha bene meritato nel 1915, 1916, 1917 e

così via, l'altro che ha bene meritato in quest'ultima guerra, nel 1940, nel 1941, 1942 eccetera? Perché il trattamento contributivo previdenziale stabilito dalla legge, deve essere per l'uno nella misura di lire 1,35, e per l'altro di lire 6 settimanali? Perché questa differenza?

Io vi domando, onorevoli colleghi, di considerare se non era giusto presentare questo emendamento; e se voi ritenete, nella vostra coscienza, che fosse giusto presentarlo, allora approvatelo!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , relatore. Ritengo che l'accoglimento di questa proposta sia un po' difficile, soprattutto da un punto di vista tecnico, perchè bisognerà poi rifare tutti i conteggi. Ad ogni modo, mi rimetto a quanto dirà l'onorevole Ministro.

Badino gli onorevoli colleghi che qui c'è già un rivalutazione in confronto della misura iniziale. Comprendo che ora si voglia perequare...

B O C C A S S I . Si tratta di portarli tutti a 6 lire, non è una grande spesa per l'Erario!

P E Z Z I N I , relatore. Non lo possiamo sapere, è un dato assolutamente incerto; e così pure mi sembra che, dal lato tecnico, non sia facile, come ho detto, mettere in attuazione un emendamento di questo genere.

Comunque, ripeto, mi rimetto al Governo.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi limiterò a dire le ragioni per cui noi stessi non abbiamo proposto tale rettifica.

Si tratta di pensioni che sono state liquidate prima della legge 4 aprile 1952, cioè di pensioni liquidate, normalmente, entro il 1951, con un certo valore della moneta e con certe prestazioni che erano state versate allora e da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro.

Successivamente le prestazioni, anche del lavoratore, oltre che del datore di lavoro

e dello Stato, sono state fatte in una misura e con un valore della moneta ben diversi.

Comunque, rilevando che l'emendamento comporterebbe una notevole estensione di revisioni del numero delle pensioni, mi rimetto al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2-*novies* presentato dai senatori Boccassi, Fiore, Simonucci e Sacchetti, nei confronti del quale la maggioranza della Commissione si è dimostrata contraria ed il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 3.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purchè:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e, qualora si tratti di pensione per invalidità, il pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo, e di 55 anni se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno qualora trattisi di pensionato per invalidità.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fiore, Boccassi, Simonucci. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole iniziali: « siano trascorsi almeno 5 anni » con le altre: « siano trascorsi almeno 3 anni ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, ho l'impressione che l'articolo 3 sia stato redatto senza porre attenzione a un istituto

che era stato introdotto nella legge n. 218, del 1952. Nella legge n. 218 è stato introdotto l'istituto del differimento; cioè, colui il quale ha raggiunto i limiti di età e i limiti di contribuzione per il diritto alla pensione può differire da un anno a cinque un miglioramento della pensione stessa. Ora, all'articolo 3 lettera a) è detto: « purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e, qualora si tratti di pensione per invalidità, il pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo, e di 55 anni se donna ».

Ma allora se sono trascorsi cinque anni dal diritto alla pensione di vecchiaia siamo già nel campo del differimento della pensione. Perciò quel tale pensionato avrà diritto a quella maggiorazione di pensione stabilita dalla legge n. 218 per il differimento e poi naturalmente anche al supplemento. Ecco perchè col mio emendamento cerco di distinguere i due tempi e di portare i cinque anni a tre anni; cioè: « siano trascorsi almeno tre anni ».

E poi, onorevole Ministro, cosa vuol dire il disposto della lettera b): « Sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidità »? Mi consenta di dire che ho capito abbastanza poco e per questo non ho presentato un emendamento. Onorevole Ministro, la pensione di invalidità si ottiene se si sono perduti i due terzi di capacità di guadagno. Ed allora il pensionato di invalidità può lavorare usurando il terzo che gli rimane di capacità di guadagno. Ciò vuol dire — facciamo un esempio in cifre — che se aveva prima un salario mensile di 60 mila lire, gli si è data la pensione di invalidità perchè era stata riconosciuta una diminuzione di due terzi della sua capacità di guadagno. Voi dite: lavori 3, 4, 5 anni a 20 mila lire e poi, se non ha perduto anche quel terzo di capacità di guadagno che gli rimaneva, non avrà il supplemento. Questo è assurdo. Secondo voi, per aver il supplemento l'invalido deve aver perduto il cento per cento della capacità di guadagno! Per questo domando la modifica di questo comma, per-

chè è ingiusto ed inumano inserire questa condizione nella legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Il mio parere è contrario.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Signor Presidente, non vorrei che il Parlamento si riducesse a una specie di « telequiz »: no, sì. (*Interruzione dell'onorevole Presidente*). Signor Presidente, ho diritto di protestare. Il relatore non può dire no e il Ministro non può dire no; in un Parlamento moderno devono argomentare.

PEZZINI, *relatore*. Ma vi è un altro impegno per chi presenta gli emendamenti; di presentarli in termini utili perchè la Commissione, in sede referente, possa esaminarli. Non potete pretendere che su due piedi si riesca a rispondere a tutti i vostri emendamenti.

FORTUNATI. Sono stati presentati da dieci giorni.

PRESIDENTE. Andiamo avanti, onorevoli colleghi. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fiore e da altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4.

L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione supplementare:

a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 3 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

d) è maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge n. 218.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 3.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Moltisanti, D'Albora, Ferretti, Barbaro, Massari, Di Grazia e Militerni.

C A R E L L I , *Segretario:*

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: « , ai sensi del n. 1 dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Moltisanti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O L T I S A N T I . Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame è detto che: « l'articolo 4 ri-

solve il delicato problema riaperto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 818, riguardante l'utilizzazione dei contributi assicurativi versati, in qualsiasi tempo, a favore di iscritti a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria di pensione. Le disposizioni dell'articolo in esame affermano il diritto alla pensione autonoma nell'assicurazione generale obbligatoria quando i contributi versati siano sufficienti a perfezionare i requisiti di legge e prevedono la liquidazione di una pensione supplementare, quando tali requisiti per il diritto alla pensione autonoma non risultano raggiunti. Con l'istituto della pensione supplementare si vitalizzano, ai fini del complessivo trattamento pensionario, periodi di contribuzione che valutati isolatamente non darebbero diritto a prestazioni ».

Dal testo letterale dell'articolo 4 non risulta, invece, esaurientemente chiaro il concetto espresso nel riportato stralcio della relazione, in quanto esso si presta alla possibilità di equivoche interpretazioni, non essendo stati esplicitamente indicati i soggetti beneficiari della pensione autonoma per la quale sia maturato il diritto. Appare, quindi, necessario ricollegare tale diritto alla norma di legge che già esplicitamente ne fissa i presupposti. A tal fine soccorre l'emendamento da noi presentato che mira a precisare questa situazione e si limita a chiarire che il diritto a pensione autonoma spetta « ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ». Come si vede è un emendamento puramente esplicitativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore.* Se ho ben capito, mi pare che l'emendamento illustrato dal senatore Moltisanti limiti in definitiva il contenuto del primo comma dell'articolo 4 che è innovativo nei confronti dell'articolo 2 della legge n. 218. Io credo che il testo del-

l'articolo 4 abbia impliciti i concetti ricordati nella relazione che accompagna il disegno di legge e non vedo la necessità di questa aggiunta che temo, come ho detto, possa risultare limitativa della portata del primo comma dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non c'è dubbio che la relazione è più esplicativa e più chiara della formulazione dell'articolo. Però mi sembra che il richiamo che l'onorevole senatore fa sia restrittivo della più vasta portata dell'attuale articolo 4.

Quindi, o noi provvediamo, in ipotesi, a dare una più chiara dizione all'articolo 4, richiamandoci a quanto più chiaramente è detto nella relazione ministeriale, oppure lasciamo l'articolo 4 così come è, facendo poi richiamo, per i futuri casi di interpretazione, alla relazione ministeriale.

Penso che se noi facessimo il richiamo proposto dall'onorevole Moltisanti, limiteremo i casi di interpretazione quali attualmente possono essere considerati dal testo attuale dell'articolo 4.

Per indurre il senatore Moltisanti a ritirare l'emendamento io posso dargli assicurazione che, in sede di illustrazione agli uffici periferici e agli enti assicurativi, noi daremo il chiarimento relativo al richiamo alla relazione.

M O L T I S A N T I. Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Boccassi, Simonucci e Sacchetti hanno proposto un articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

Art. 4-bis:

« In deroga all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1959, n. 636, ha diritto alla

pensione di invalidità derivante da tubercolosi il lavoratore che, in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi occorrenti per legge, abbia perduto la capacità di lavoro nella misura del 50 per cento ».

P R E S I D E N T E. Senatore Boccassi, ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I. Onorevoli colleghi, io credo non sia necessario che vi intrattenga lungamente su questo emendamento, così come sui successivi che riguardano tutti la categoria dei lavoratori tubercolotici.

L'emendamento in questione vuole che al lavoratore tubercolotico, cioè al lavoratore affetto da questa malattia particolare a lungo decorso — quando il lavoratore medesimo abbia tutti i requisiti assicurativi per poter ottenere la pensione di invalidità — agli effetti appunto della pensione di invalidità, venga riconosciuta l'incapacità lavorativa del 50 per cento, e non dei due terzi. Si tratta infatti, come ho detto, di una malattia particolare; un tubercolotico che abbia perduto i due terzi della capacità lavorativa è all'agonia, è finito.

Per tale ragione raccomando al senso di umanità degli onorevoli colleghi questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I, *relatore*. Le brevi considerazioni che il relatore deve fare debbono valere non solo per questo emendamento, ma anche per i successivi, che riguardano lo stesso oggetto, cioè un particolare trattamento in favore dei tubercolotici. Mi riferisco agli articoli aggiuntivi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexsties.

Per tutti questi emendamenti vorrei semplicemente rilevare che con essi si vorrebbe fare una deroga particolare a favore dei lavoratori tubercolotici, non sappiamo però con quale onere per il fondo pensioni e per lo Stato. D'altra parte noi introdurremmo, così facendo, un trattamento particolare per questa pur meritevole categoria, ma che po-

trebbe essere poi invocato anche per altre categorie di lavoratori affetti da altri morbi.

Se noi vogliamo disporre altri benefici per i tubercolotici, dobbiamo farlo in sede più opportuna, ossia con la legge che regola la assistenza antitubercolare. Vi fu una proposta Monaldi intesa a riformare l'assistenza antitubercolare che però non ha trovato sufficienti consensi; ma non è detto che quel che non si è voluto fare prima non si possa fare oggi. (*Interruzione del senatore Boccassi*). Se si vuole inserire qui un particolare trattamento pensionistico in favore di questa categoria, sono senz'altro contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io apprezzo molto la nobiltà che ha ispirato questo emendamento e gli altri successivi ad esso connessi, però dal punto di vista tecnico le cose stanno diversamente e il problema è diverso. Il problema non sta nello stabilire che il tubercolotico, il quale abbia una capacità lavorativa del 50 per cento, deve essere considerato alla pari di un invalido di altra natura il quale abbia una capacità lavorativa ridotta del 75 per cento, perchè a questo, in sostanza, si riduce l'emendamento proposto); il problema semmai è un altro, ed è quello di affermare semmai che il tubercolotico per la particolare debilitazione della sua invalidità, ha sempre un'invalidità del 75 per cento. In sede legislativa non si può dire che l'invalidità al 50 per cento di un certo malato è uguale all'invalidità del 75 per cento di un altro malato: ma si deve dire che ad eguale grado di invalidità deve corrispondere un eguale importo di pensione.

Questo dal punto di vista astratto e generico, in linea pratica si tratta di dare sempre ai tubercolotici, data la loro invalidità — che non è paragonabile ad esempio a quella della perdita di una mano — un trattamento pensionistico adeguato.

D'altra parte non mi sembra che questo sia il luogo ed il momento per una tale di-

sposizione, sul cui merito posso anche essere d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, insiste nel suo emendamento?

BOCCASSI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4-bis, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 4-ter proposto dai senatori Boccassi, Simonucci e Sacchetti. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4-ter.

« In deroga all'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, i limiti di età del diritto alla pensione di vecchiaia vengono abbassati ad anni 55 per gli uomini e a 50 per le donne, quando si tratti di lavoratori tubercolotici o ex tubercolotici ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCCASSI. Per le stesse ragioni per cui avevo chiesto che fosse sufficiente la perdita della capacità di lavoro nella misura del 50 per cento per i tubercolotici per aver diritto alla pensione, chiedo che i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia vengano abbassati ad anni 55 per gli uomini e a 50 per le donne, quando si tratti di lavoratori tubercolotici od ex tubercolotici.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Le dichiarazioni che ho fatto precedentemente valgono an-

che per questo, come per tutti gli altri emendamenti di questa serie.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anch'io confermo gli argomenti già adottati.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4-ter dei senatori Boccassi, Simonucci e Sacchetti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4-quater proposto dai senatori Boccassi, Simonucci e Sacchetti. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4-quater.

« In deroga all'articolo 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato durante il ricovero in luogo di cura per tubercolosi può conseguire la liquidazione della pensione per invalidità qualora abbia almeno due persone a carico ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, oppure quando sia ricoverato da almeno 4 anni.

Se il ricoverato di cui sopra è titolare di pensione di invalidità derivante da tubercolosi e non ha alcuna persona a carico la pensione stessa è ridotta della metà e l'importo trattenuto viene versato all'assicurazione tubercolosi.

Nessuna trattenuta è prevista negli altri casi di pensionamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCCASSI. Si tratta di dare al lavoratore tubercolotico la liquidazione della pensione per invalidità, qualora da 4 anni sia ricoverato in casa di cura o sanatorio, oppure abbia due persone a carico ai sensi della legge n. 657. Se il ricoverato è titolare di pensione di invalidità da tubercolosi e non ha persona a carico, la pensione stessa do-

vrà essere ridotta, secondo l'emendamento, della metà, e l'importo trattenuto dovrà essere versato all'assicurazione tubercolosi.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo hanno già espresso il loro avviso contrario. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4-quinquies proposto dai senatori Boccassi, Simonucci e Sacchetti. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4-quinquies.

« In deroga all'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il conseguimento della pensione di invalidità, sono riconosciuti validi ai fini della contribuzione figurativa i periodi di cura ambulatoriali successivi al periodo di godimento della indennità post-sanatoriale, quando non vi sia rapporto di lavoro, e quelli trascorsi in istituti post-sanatoriali.

Sono altresì riconosciuti validi ai fini della stessa contribuzione figurativa e per il conseguimento dei supplementi di pensioni i periodi di ricovero o di cura ambulatoriale o di trattamento post-sanatoriale di cui al comma precedente successivi al pensionamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCCASSI. Onorevoli colleghi, con questo emendamento si vuole riconoscere ai fini della contribuzione assicurativa, i periodi di cura che vengono trascorsi dal lavoratore tubercolotico sia in casa di cura sia in convalescenziari, eccetera.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo hanno già espresso il loro avviso contrario. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4-*sexies*, proposto dai senatori Boccassi, Simonucci e Sacchetti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 4-*sexies*.

« In deroga alle disposizioni vigenti, quando siano trascorsi oltre 4 anni dalla concessione della pensione per invalidità al lavoratore colpito dalla tubercolosi, la stessa pensione diviene irrevocabile, salvo eventuale, accertato dolo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B O C C A S S I . L'emendamento propone che, dopo quattro anni dalla concessione della pensione per invalidità, il lavoratore tubercolotico non sia più soggetto alla revocabilità del trattamento pensionistico, salvo il caso di accertato dolo. (*Commenti dal centro*).

P R E S I D E N T E . La Commissione ed il Governo hanno già espresso il loro avviso contrario. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'articolo 5. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 5.

È fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della mor-

te era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1 dell'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, semprechè nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo e il secondo comma dell'articolo 5, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sull'ultimo comma dell'articolo 5 è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Fiore, Boccassi e Simonucci. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

« *Sostituire l'ultimo comma con i seguenti*:

" I superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte erano in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, hanno diritto alla pensione di reversibilità sempre che nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dell'articolo 2 commi primo e terzo del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, com-

ma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

Il diritto alla pensione di cui al precedente comma decorre dal 1° gennaio 1961 per coloro che presentino la domanda entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Negli altri casi il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato al primo comma » ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Questo emendamento è una conseguenza di quanto in Aula si disse durante la discussione della legge n. 55 del 1958 da parte del relatore e dell'allora ministro Gui.

Si dichiarò allora che si concedeva la pensione di reversibilità ai superstiti degli assicurati deceduti tra il 1940 e il 1945 e si aggiunse che non era possibile concederla ai superstiti degli assicurati deceduti prima del 1940 per ragioni di carattere tecnico, in quanto non era possibile reperire i fascicoli concernenti le posizioni assicurative maturate da costoro presso l'I.N.P.S.

Quando la legge passò all'esame della Camera dei deputati, anche in quella sede fu presentato un ordine del giorno a questo riguardo e l'onorevole Gui, allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ebbe a dire testualmente: « Vorrei pregare l'onorevole Albizzati di non chiedere la votazione del suo emendamento, perchè in tal caso sarei costretto a dichiararmi contrario all'emendamento stesso e, se la Camera lo respingesse, mi troverei domani vincolato da tale deliberazione. Se invece non insiste per

la votazione, rimaniamo sulla posizione prevista nell'ordine del giorno ed io resto più libero nel mio comportamento per cercare di venire incontro a queste esigenze. Ho già detto che la difficoltà è soltanto di ordine tecnico, dato che questi superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1940 nella legislazione passata non avevano nessun diritto ad alcun trattamento ».

Non c'era quindi nessuna preoccupazione di carattere finanziario allora, trattandosi soltanto di reperire i fascicoli riguardanti le varie posizioni assicurative degli interessati.

A me pare oggi che questa sia la sede più opportuna per inserire un emendamento in base al quale i superstiti degli assicurati, che hanno, naturalmente, perfezionato il diritto a pensione in base al decreto del 1939, n. 636, possano percepire la pensione di reversibilità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. Qui si ripropone un problema che è stato già esaminato da questa Assemblea in occasione della discussione della legge n. 55 del 1958. Allora il Senato ritenne che fossero valide le ragioni che venivano addotte per resistere a questa richiesta. Oggi permangono le stesse ragioni che hanno indotto allora il Senato a respingere la proposta.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'articolo 5 di questo disegno di legge è largamente innovatore, perchè riapre i termini per la richiesta di pensione a favore dei superstiti di assicurati deceduti dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958. Ripeto, si tratta di un articolo largamente, e doverosamente, innovatore del sistema attuale ed è di grande facilitazione nei confronti di un notevole gruppo di pensionati. Andare ancora più indietro del 1944 rappresenta, anche dal punto di vista degli accertamenti necessari alla regolare liquidazione della pensione, un problema di grave difficoltà,

la quale è stata già denunciata e accusata dal ministro Gui a suo tempo e che non è certamente diminuita col passare degli anni.

È vero che allora il ministro Gui non ha fatto riferimento a difficoltà di carattere finanziario, e ciò probabilmente perchè allora non si sono fatti dei calcoli finanziari oppure anche perchè era allora possibile la copertura della relativa spesa; comunque, oggi devo purtroppo fare riferimento anche a difficoltà di carattere finanziario, seppure non sappia allo stato degli atti precisare di quale misura esse siano.

FIORE. Ma come si fa a dire che ci sono difficoltà di carattere finanziario?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se aumentiamo il numero dei beneficiari della pensione, è evidente che questo aumento comporta un aumento dell'onere dello Stato!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5, presentato dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5-bis. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 5-bis.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro ».

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Fiore, Boccassi e Simonucci hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” A parziale modifica ed integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ha diritto alla pensione di reversibilità il coniuge:

a) quando il matrimonio sia stato contratto prima della liquidazione della pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) nel caso in cui il matrimonio sia posteriore alla liquidazione delle pensioni suddette, se è stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età e sia durato almeno due anni.

Si prescinde da tutte le suddette condizioni quando dal matrimonio sia nata prole anche postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro e per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che risultino a carico dell'assicurato o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma dei commi precedenti anche quando il pensionato è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso di orfani maggiorenni o di orfane nubili o vedove il diritto alla pensione di reversibilità è conseguito anche se la condizione di invalidità al lavoro non sussisteva alla data della morte dell'assicurato, purchè sussista al primo gennaio 1962. Gli aventi diritto a norma del presente comma devono presentare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui le pensioni, spettanti ai superstiti in base alle disposizioni emanate prima della data in cui ha effetto la presente legge, siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto alla pensione in base alle presenti norme, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di successivi aumenti » ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Signor Presidente, credo che ci sarebbe poco da illustrare se l'onorevole Ministro e l'onorevole relatore si fossero dati la pena di leggere la legge del febbraio 1958, che riguarda la reversibilità ai pensionati statali.

Con quella legge il Parlamento italiano ha portato veramente, si può ben dire, una rivoluzione nel campo del sistema delle reversibilità delle pensioni. Per la prima volta abbiamo introdotto il diritto alla reversibilità delle pensioni anche ai superstiti quando il matrimonio è contratto dopo il pensionamento; abbiamo introdotto il diritto all'orfana nubile maggiorenne ad avere la pensione anche quando la sua invalidità non sussisteva all'atto della morte del pensionato, ma all'atto della presentazione della domanda; e così anche per le orfane vedove o ritornate nel complesso familiare. In sostanza quella conquista che il Parlamento ha ottenuto nel 1958 per i pensionati statali si deve estendere a tutte le altre categorie di pensionati e specialmente a quelle più diseredate, più povere.

Con il mio emendamento cosa chiedo? Chiedo che siano introdotte in questa legge le disposizioni che valgono per i pensionati statali contenute nella legge n. 46, referendum particolarmente agli articoli 18, 19 e 20. Vi è una differenza per quanto riguarda l'entità della pensione di reversibilità. La pensione statale ha una media, grosso modo, da 25 a 30 mila lire al mese, mentre qui la media delle pensioni dirette della Previdenza sociale è di circa 11 mila lire al mese. Quindi la pensione di reversibilità va quasi sempre al minimo. A questa differenza, non mi pare che bisogna aggiungere anche una diversità di trattamento normativo tra i pensionati statali ed i pensionati della Previdenza sociale. Pertanto, chiedo che le norme già acquisite nella legislazione italiana per la reversibilità delle pensioni statali siano trasferite in questo disegno di legge per i pensionati della Previdenza sociale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , relatore. La Commissione col proprio emendamento al testo proposto dal Governo ha ritenuto di avere congruamente risolto il caso, modificando e migliorando la norma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, che prevedeva condizioni meno favorevoli.

A proposito di questa estensione richiesta dall'emendamento Fiore vorrei fare una considerazione di carattere generale. Avevo detto nella mia relazione che mi associavo a tutti coloro che invocano una riforma del nostro sistema pensionistico e dicevo che è inutile ed è anzi dannoso continuare a fare delle leggi parziali, che renderanno più difficile il riordinamento del sistema. L'iniziativa del Governo, con la proposizione dell'articolo aggiuntivo che ci disponiamo a discutere fra poco, mi pare che abbia voluto tener conto di questa esigenza da tutti riconosciuta, onde evitare che, ogni qualvolta si discute una legge sulle pensioni, saltino fuori nuove o reiterate richieste particolari e frammentarie. È necessario che tutti questi problemi siano finalmente affrontati.

tati e risolti in maniera organica. Ecco perchè non sono in grado di esprimere un parere favorevole sull'emendamento del senatore Fiore. Insisto invece per l'approvazione dell'articolo 5-bis, come proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Onorevoli senatori, il richiamo fatto dal senatore Fiore alla legge sugli statali è esatto dal punto di vista storico-legislativo, ma va integrato, mi sembra, con il richiamo alle note polemiche che si sono svolte in quei tempi relativamente ai casi di matrimonio con lavoratori molto anziani che erano appena andati in pensione o che stavano per andare in pensione; tanto che ad un certo momento si è perfino parlato di speculazioni matrimoniali-pensionistiche, come tutti ben sanno.

Comunque lo Stato ha fatto allora delle concessioni, da molti ritenute eccessivamente larghe, ai suoi dipendenti e queste concessioni adesso noi diamo per durevolmente acquisite.

Qui si tratta invece di un sistema pensionistico di tutt'altra natura, alle cui spese, alla cui copertura concorrono anche i datori di lavoro e gli stessi lavoratori, ed io vorrei sapere quanti dei lavoratori efficienti, che per spirito di solidarietà profondamente sentito concorrono doverosamente alla pensione degli ex lavoratori, possono approvare ed apprezzare che venga data la pensione, non solo ad orfani maggiorenni, ma addirittura a vedove che siano diventate inabili al lavoro molti anni dopo che il loro congiunto, dal quale derivano la pensione, era defunto. Certi casi non possono essere estesi: ella sa, onorevole Fiore, che hanno dato luogo a violente discussioni e critiche.

Quindi io stesso, pur ritenendo di essere personalmente animato da spirito sociale, non mi sento di condividere pienamente certe estensioni che poi, tra l'altro, si prestano a facili speculazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5-bis proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Barbareschi, Di Prisco, Palumbo Giuseppina, Banfi e Negri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 5-bis il seguente comma:

« Le sopraindicate disposizioni si applicano anche per tutti gli assicurati ai fondi speciali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgerlo.

D I P R I S C O . Non insistiamo sull'emendamento, riservandoci un'iniziativa parlamentare che corregga le sfasature eventualmente in atto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 5-bis nel testo proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Moltisanti ha proposto un articolo 5-ter. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 5-ter.

« La facoltà concessa dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939 o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della legge suddetta, agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, può essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Moltisanti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O L T I S A N T I . Durante il mio intervento nella discussione generale ho già avuto occasione di illustrare ampiamente questo articolo aggiuntivo.

È noto, infatti, che la legge 28 luglio 1950, n. 633, per adeguare il sistema contributivo e pensionistico alla svalutazione subita dalla moneta, aboliva il limite di 1.500 lire posto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come massimo di retribuzione mensile per gli impiegati, al di là del quale cessavano l'obbligo contributivo e i benefici previdenziali. Conseguenziale al nuovo criterio era la facoltà concessa dalla su richiamata legge n. 636 agli impiegati non assicurati nel periodo 1939-1950 per il solo motivo della retribuzione, di riscattare agli effetti assicurativi il periodo stesso entro un termine che fu poi prorogato fino al 31 agosto 1955.

E poichè nel disegno di legge in discussione si è mostrata tanta larghezza, tanta comprensione nel riaprire vecchi termini o nel fissarne di nuovi, sarebbe opportuno e giusto che venisse considerata anche la posizione di questi impiegati. A tale fine è ispirato questo emendamento, che prevede la riapertura dei termini per altri due anni, di modo che questa gente, che è stata esclusa dal beneficio della pensione, possa nuovamente usufruirne.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento. Questa categoria ha già usufruito più volte del beneficio della riapertura del termine per far valere i suoi diritti.

M O L T I S A N T I . Una volta sola...

P E Z Z I N I , *relatore*. No, più di una volta; e a un certo punto bisogna chiudere definitivamente la partita. La Commissione pertanto, ripeto, è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si tratta di pensioni stabilite molto tempo fa con un richiamo a una legge del 1939 — nientemeno! — per le quali più volte è stato concesso un termine che poi è stato anche riaperto. Adesso, sembra assolutamente superfluo riaprire un'altra volta tale termine. Il Governo, pertanto, è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Moltisanti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Moltisanti ha proposto un articolo 5-*quater*. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 5-*quater*.

« L'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, numero 331, è sostituito dal seguente:

” Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti disciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o volontaria o fondi speciali o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati, è ammessa la regolarizzazione dell'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione, prestati presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla data del loro riconoscimento giuridico, nonchè per la stessa decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni od enti assorbiti da quelli sopra considerati” ».

PRESIDENTE. Il senatore Moltisanti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MOLTISANTI. L'emendamento da me proposto all'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 331, mira a rendere giustizia agli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali che, solo perchè non si trovavano in servizio il 31 luglio 1943, sono stati esclusi dal diritto alla pensione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha dato un'interpretazione restrittiva all'applicazione di questa norma, in quanto ha ritenuto che avessero diritto alla pensione soltanto coloro i quali si trovavano in servizio il 31 luglio 1943, escludendo, perciò, coloro i quali erano cessati dal servizio prima di tale data, come si è verificato per i dipendenti che si trovavano in Sicilia, dove l'occupazione avvenne il 10 luglio 1943, ovvero per quelli che continuarono a prestare servizio al Nord, dove lo scioglimento delle organizzazioni sindacali ebbe luogo il 15 maggio 1945.

Tanto gli uni quanto gli altri, quindi, sono stati esclusi da questo beneficio. Si tratterebbe ora, con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, di dare esplicativa, precisa, retta interpretazione alla norma secondo lo spirito con il quale fu formulato il disegno di legge e votata la legge. Verrebbe così, finalmente, ad essere corretta l'erronea interpretazione e la conseguente restrittiva applicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della su ricordata legge n. 331 della quale, fin'ora, purtroppo non hanno potuto beneficiare tutti gli appartenenti alla categoria oggetto della stessa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione non è favorevole. D'altra parte a favore di questa categoria sono state già fatte concessioni notevoli di cui dovrebbero esser grati, quindi non credo che sia opportuno accettare l'emendamento proposto.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dichiaro di essere contrario perchè ritengo che gli interessati abbiano già potuto provvedere in base alla legge n. 603.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5-*quater* proposto dal senatore Moltisanti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito ».

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6-*bis*. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 6-*bis*.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 — comma secondo, lettera a) — e 6 della presente legge, si dispone:

a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di reversibilità anche nell'ipotesi

che uno dei contitolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;

b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di reversibilità integrata al minimo.

Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorchè rimanga unico titolare della pensione di reversibilità e di quella diretta.

P R E S I D E N T E . In questa sede dobbiamo riprendere l'esame dell'emendamento presentato dai senatori Fiore, Boccassi ed altri al secondo comma dell'articolo 2, emendamento che era stato accantonato e che è del seguente tenore:

« Per i casi di cumulo di pensione diretta e di pensione di reversibilità:

1) se uno dei contitolari di pensione di reversibilità abbia titolo anche alla pensione di invalidità o di vecchiaia, il minimo spetta in ogni caso in ambedue i trattamenti;

2) nel caso di unico superstite titolare di pensione di reversibilità che abbia anche titolo alla pensione di invalidità o di vecchiaia, spetta (oltre al trattamento di reversibilità anche se limitato alla pensione del coniuge deceduto non integrata al minimo), il minimo per invalidità o vecchiaia ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

F I O R E . Questo emendamento è stato presentato per dare una veste migliore al testo proposto dalla Commissione. In questo testo relatore e Governo finalmente si sono decisi a considerare, nell'ipotesi di contitolari di pensione di reversibilità, cioè vedova ed orfano che abbiano entrambi diritto alla reversibilità della pensione del rispettivo marito e padre, la possibilità che anche uno dei due contitolari possa godere, quale assicurato diretto, della sua pensione diretta, sia essa superiore o no al minimo, ed avere contemporaneamente diritto alla pensione di reversibilità.

Il secondo comma poi del mio emendamento è di grande importanza; infatti la Commissione ed il Governo hanno proposto

che quando il titolare della pensione di reversibilità è anche titolare di pensione diretta integrata al minimo, non possa avere oltre il minimo. Consideriamo l'ipotesi di due pensionati della Previdenza sociale, marito e moglie che si trovino ai minimi di pensione: muore il marito, la moglie ha diritto sì alla reversibilità della pensione del marito, però, caso strano, pur con due pensioni viene a riscuotere meno di quanto riscuoteva con la sola sua pensione.

Infatti con il secondo comma, così com'è proposto dalla Commissione, il titolare di pensione diretta minima non ha, praticamente, diritto alla pensione di reversibilità. Il minimo, onorevole Ministro, è di carattere personale; noi proponiamo che anche il coniuge superstite che gode come sua pensione il minimo abbia diritto alla pensione di reversibilità limitandola alla parte non integrata. Cioè a dire, se il titolare della pensione minima deceduto godeva di 15.000 lire mensili, mentre la sua pensione non integrata, considerando solo i suoi contributi, non avrebbe potuto essere che di 8.000 lire, proponiamo di dare alla vedova il minimo di cui godeva sino alla morte del marito come sua pensione diretta oltre 4.000 lire come pensione di reversibilità. Non chiediamo tutto, ma la metà di quella pensione che era stata conseguita attraverso i contributi.

Se non volete far questo, dovete avere almeno il coraggio di dire che per coloro che godono del minimo viene abolita la pensione di reversibilità, perchè è veramente ingiusto che alla vedova voi diate meno di quello che prenderebbe senza la pensione di reversibilità. Voi infatti sapete, meglio di me, che tutti i pensionati della Previdenza sociale pagano un contributo all'O.N.P.I.; ora dal momento in cui la vedova comincia a percepire queste due cosiddette pensioni, quella diretta e quella di reversibilità, essa si vede diminuita la sua pensione originaria di venti lire al mese. È poca cosa, ma prima di percepire la pensione di reversibilità non doveva pagarla. Praticamente, voi la mettete nella condizione di non presentare la domanda per la pensione di reversibilità, oltre tutto per poter fruire di 20 lire al mese di più. Non sembra serio legiferare in questo modo!

Ripetiamo pertanto: mantenete il minimo alla vedova, come fate per i titolari di cui al primo comma, e date la pensione di reversibilità soltanto per quella parte della pensione del coniuge deceduto che è stata conseguita a mezzo dei contributi. Saranno 4.000, saranno 2.000 lire, sarà quello che sarà; ma questa vedova avrà davvero qualche cosa in più e non qualche cosa in meno con l'attribuzione della reversibilità. Altrimenti, abolite la pensione di reversibilità per tutti coloro che sono al minimo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione rimane ferma al suo testo. Il senatore Fiore ha riconosciuto che è stato fatto un passo notevole. Si capisce: sarebbe stato bello poter fare di più. Ma intanto cominciamo a fare quello che è possibile; poi si vedrà. (*Commenti dalla sinistra. Replica del senatore Grava.*)

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dichiaro di essere contrario a questo emendamento, anche per il notevole importo che esso implicherebbe nella spesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Fiore ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Metto ora ai voti l'articolo 6-bis nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Passiamo all'articolo 6-ter. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 6-ter.

Nel caso di contitolare di pensione di reversibilità che presti opera retribuita, le ri-

duzioni previste dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dell'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Passiamo quindi all'articolo 6-quater. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 6-quater.

Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata all'Istituto prima del compimento, da parte dello assicurato, dell'età di 45 anni per le donne e di 50 anni per gli uomini.

Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente, qualunque sia la loro età.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Fiore, Boccassi e Simonucci hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, anche gli assicurati che abbiano interrotto o cessato il rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo qualora:

a) avendo l'età di 50 anni se uomini e 45 se donne, possano far valere almeno 4 anni di contributi in qualsiasi tempo effettivamente versati;

b) avendo l'età di 60 anni se uomini o 55 se donne, possano far valere almeno 2 anni di contributi in qualsiasi tempo effettivamente versati" ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Durante la discussione generale abbiamo udito sostenere dal relatore e dal Ministro la tesi che vi sarebbe un'inflazione di pensioni di invalidità. Io dimostrai che questa inflazione non vi era, ma è certo che ora voi agevolate l'inflazione, e in un modo veramente strano. Infatti, secondo il testo della Commissione, le donne a 45 anni e gli uomini a 50 possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria di invalidità se hanno 5 anni di contribuzioni. Ma, onorevole Ministro, quando questo diritto sarà acquisito, dopo un anno potranno chiedere la pensione di invalidità; ed è possibile che ve la domandino perchè avranno perfezionato il diritto ad avere un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio. (*Commenti dal centro*). Onorevoli colleghi, rivolgetevi al Ministro ed al relatore che hanno posto la questione dell'inflazione delle pensioni di invalidità, tanto vero che da un minimo si è passati all'altro minimo peggiorando, in merito, la legge precedente. La giustificazione da parte del relatore e del Ministro è stata questa: noi passiamo gli invalidi inferiori ai 65 anni al minimo inferiore perchè c'è un'inflazione di pensioni d'invalidità. Vi ho letto le cifre riguardanti la situazione della Basilicata e della Calabria. È evidente allora che noi dobbiamo scendere almeno di un anno nel requisito della contribuzione, mentre per coloro che hanno 60 anni di età

dobbiamo dare la possibilità di contribuire ancora per un minimo di altri tre anni.

Ecco perchè io ho portato a quattro anni e a due anni il limite di contribuzione per la maturazione del diritto alla prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. La Commissione ha ritenuto di offrire una giusta soluzione a questo problema mediante il suo emendamento al testo governativo e, pertanto, lo mantiene e ne chiede l'approvazione.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento di cui discutiamo è manifestamente eccessivo, se mi è permessa questa espressione; ed invero pensare che possa essere ammessa alla prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria la donna di 55 anni che sia in grado di far valere due anni di contributi in qualsiasi tempo effettivamente versati, significa rivoluzionare tutto il normale principio su cui si basa l'assicurazione volontaria in prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria, tanto più che la concessione di proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria è già una concessione di larga portata.

Mi dichiaro quindi contrario all'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6-*quater* proposto dai senatori Fiore, Boccassi e Simonucci, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6-*quater* nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6-*quinquies*.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 6-*quinqüies*.

Il sesto ed il settimo comma dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« La prima tessera rilasciata ai fini della prosecuzione volontaria ha validità di due anni dalla data del rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio della tessera. Le tessere successive hanno validità di due anni a decorrere dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validità dalla predetta data di scadenza della tessera precedente.

« Le tessere per la prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla scadenza del biennio di validità. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver proceduto alla loro attribuzione in base al criterio predetto, rientreranno nell'originario biennio di validità della tessera. Le altre marche sono nulle ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle spese.

« L'assicurato che ha riconsegnato all'Istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, può ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei contributi solo se si verificano nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente articolo 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultanti dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute,

se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente ».

P R E S I D E N T E . I senatori Fiore, Boccassi e Simonucci hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

F I O R E . Noi siamo d'accordo su questo articolo; chiediamo solo la soppressione dell'ultimo comma, perchè esso è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con una sentenza della quale io mi permetto di leggervi alcuni brani.

Essa dice tra l'altro: « Analogo obbligo è fatto al datore di lavoro nella fase obbligatoria del rapporto assicurativo, eccetera. L'ufficio che ritira la tessera scaduta deve rilasciarne contemporaneamente una nuova. All'ufficio predetto si fa soltanto l'obbligo di eseguire le annotazioni imposte dalle istruzioni ricevute (cfr. anche l'articolo 37 del regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria), non anche quello di controllare, prima della consegna della nuova tessera, se sussistano ancora gli estremi (quanto meno soggettivi) per la persistenza del rapporto assicurativo.

« Basterebbe questo richiamo per ritenere che l'ordinamento positivo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi, cui appartiene la legge di delegazione, contiene il principio della sostituzione automatica della tessera scaduta, anche per la fase di prosecuzione volontaria del rapporto. Infatti, l'accoglimento della istanza, con la quale si richiede di continuare nel pagamento dei contributi, non costituisce, com'è noto, un nuovo e diverso rapporto, ma dà luogo alla continuazione di quello che si era formato *ex lege*; e pertanto le regole che riguardano la fase obbligatoria concernono pure quella facoltativa ».

È in base a questa sentenza della Corte costituzionale che chiediamo la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo. Non ci sono oneri finanziari, quindi mi auguro che almeno questo emendamento venga accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , relatore. La Commissione ha regolato questa materia con gli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies*, che hanno una loro logica concatenazione. Può darsi che si introduca un ulteriore miglioramento accogliendo la richiesta del senatore Fiore; ma non so che cosa comporti dal punto di vista finanziario. L'onorevole Ministro potrà, forse, darci qualche lume in proposito.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non ho ben compreso quale riferimento alla sentenza della Corte costituzionale faccia il senatore Fiore, in ordine alla soppressione di questo comma.

F I O R E . Si tratta dell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 818, che è stato dichiarato anticostituzionale; concerneva una questione di delega della legge n. 218. La Corte costituzionale ha espresso una sentenza di incostituzionalità, entrando anche nel merito della questione; ho già letto una parte della sentenza e posso fornire al Ministro i documenti ufficiali.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Purtroppo debbo confermare che non seguò il ragionamento fatto dal senatore Fiore circa l'incidenza del richiamo della sentenza della Corte costituzionale sulla soppressione dell'ultimo comma — se ho ben capito — dell'articolo 6-*quinquies* proposto dalla Commissione.

F I O R E . Le posso leggere l'articolo 15 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Comunque, è una questione tecnica particolare e del tutto marginale, che mi pare possa essere, insieme a tante altre, più attentamente studiata e risolta da quella Commissione che spero verrà approvata, quando si farà un

testo unico di tutti i provvedimenti legislativi in materia pensionistica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6-*quinquies*, presentato dai senatori Fiore, Boccassi, Simonucci, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'emendamento presentato dai senatori Di Prisco, Barbareschi, Giuseppina Palumbo, Banfi e Negri, tendente a sopprimere nell'ultimo comma, le parole: « solo se si verificano nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente articolo 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultanti dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente », deve pertanto ritenersi precluso.

Metto ai voti l'articolo 6-*quinquies* nel testo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 7. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 7.

Il datore di lavoro che abbia omissso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omissi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Fiore, Boccassi e Simonucci. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" I requisiti di contribuzione e di assicurazione stabiliti per il diritto alle presta-

zioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti si intendono verificati anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma delle vigenti disposizioni " ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, l'articolo 7, introdotto in questo disegno di legge, è stato vantato come un grande passo avanti. Io mi permetto di dire che questo articolo costituisce un'illusione e una beffa.

PEZZINI, relatore. Tutto quello che facciamo noi è illusorio.

FIORE. In sostanza, che cosa dice l'articolo 7? Quando sono scaduti i cinque anni di servizio che un lavoratore ha prestato presso un datore di lavoro e questi non ha versato i contributi, quindi ha evaso le leggi previdenziali, il datore di lavoro, se vuole, ha la facoltà di versare questi contributi alla Previdenza sociale e di costituire una determinata rendita. Nel caso, dice poi l'articolo, che il datore di lavoro non si faccia parte diligente, si può sostituire a lui il lavoratore versando egli i contributi. Con una norma del genere ci prendiamo in giro veramente. Io domando, onorevole Ministro, se tutto questo è serio in un Parlamento e nel nostro Parlamento.

PEZZINI, relatore. Noi diciamo di sì.

FIORE. Insomma, un datore di lavoro, che per 5, 6, 7 anni non ha versato i contributi, ad un certo momento ha un rimorso di coscienza e dice « verso tutto quello che dovevo versare ». Se il datore di lavoro non sente questo bisogno spirituale, si faccia parte diligente il lavoratore: versi tutto lui. Ma non ci sono precedenti nelle leggi italiane?

Onorevole Ministro, la prego di leggere l'articolo 27 del decreto del 1939, n. 636, e la legge n. 218. Abbiamo introdotto in quest'ultima l'emendamento Bitossi-Fiore per cui le giornate attribuite agli agri-

coli sono tutte giornate valide per la pensione. Dobbiamo introdurre il criterio dell'automatismo. Se non introduciamo questo criterio, è veramente una beffa, perchè anche oggi il lavoratore, a cui il datore di lavoro non ha versato i contributi, può adire l'Autorità giudiziaria in base al Codice civile e può chiamarlo in giudizio per i danni che ha sofferto. Ma come fa il lavoratore a convincere il datore di lavoro che non gli ha versato i contributi per 5, 6, 7 anni a versarli? Si dice che può versarli il lavoratore. Cioè mettiamo il lavoratore in queste condizioni: o fa la causa — e non c'è bisogno di questo articolo, perchè c'è il Codice civile — oppure non la fa e deve versare i contributi. Non vi accorgete che questo articolo, com'è stato presentato, è un articolo che non si regge in piedi e costituisce veramente una beffa? A mio avviso, se non si apportano delle modifiche si potrebbe anche sopprimere tale articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione ritiene che l'articolo 7 del disegno di legge faciliti l'azione di risarcimento del danno a favore del lavoratore nel caso di omissione contributiva per la quale sia intervenuta prescrizione e quindi ritiene che esso abbia la sua validità e lo approva. Mentre il senatore Fiore ritiene che l'automatismo, in materia, possa essere introdotto senza pericolo per la consistenza del Fondo pensioni, noi temiamo che esso rappresenti invece una grossa emorragia.

FORTUNATI. Non è così che si tutelano i diritti dei lavoratori. Non siamo nell'Angola!

PRESIDENTE. Questo articolo 7 è stato discusso anche in Commissione e in quella sede il senatore Fiore avrà già fatto le sue osservazioni.

FORTUNATI. (*Rivolto al centro*). Vergognatevi!

PRESIDENTE. Dov'è il motivo della vergogna? Si tratta di un testo discusso in Commissione e che si discute ora in Aula. Si facciano tutti gli apprezzamenti, tutte le proposte, si sollevino tutte le eccezioni, ma non sono consentite simili espressioni! È una mancanza di rispetto per tutto il Senato. (*Applausi dal centro*).

Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signori senatori, io ritengo che l'articolo 7, nel testo proposto e che non aveva, per quanto mi risulta, suscitato particolari reazioni in sede di Commissione...

BOCCASSI. In sede di Commissione abbiamo detto che avremmo presentato un articolo sostitutivo.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dicevo che ritengo che l'articolo 7 costituisca una notevole facilitazione per il pensionato, dato che gli permette di ricostituire una posizione assicurativa di cui era dubbio l'accertamento e permette contemporaneamente al datore di lavoro di evitare, con vantaggio suo e del lavoratore, eventuale azione civile di risarcimento danni da parte del lavoratore rimasto senza pensione per il fatto che non sono stati versati i contributi che avrebbero dovuto essere versati.

D'altra parte un conto è il pagamento della prestazione e un conto è il pagamento della rendita.

Comunque, se l'articolo può essere migliorato nella dizione e nella sostanza, il Governo è a disposizione; ma l'articolo stesso, a mio sommo avviso, non può assolutamente essere sostituito dal testo presentato dal senatore Fiore, dove, si afferma un principio che non mi pare possa essere affermato in nessuna legge e cioè che i requisiti di contribuzione e di assicurazione si intendono verificati, cioè i contributi sono dati per versati, anche quando non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti

a norma di legge. Vale a dire, si afferma: risulta in modo pacifico che era dovuto un certo contributo; risulta che questo contributo non è stato versato e noi *ope legis* lo consideriamo come versato, il che evidentemente è una forte affermazione se fatta in una norma legislativa.

RUGGERI. Ma c'è una carenza dell'Amministrazione che a sua volta non ha fatto rispettare la legge!

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Io non ho fatto che trascrivere quasi testualmente l'articolo 27 del decreto 14 aprile 1939, sull'assicurazione obbligatoria, il quale recita che « il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alla prestazione per la tubercolosi, eccetera, si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del decreto medesimo ».

In sostanza propongo di trasferire un'identica disposizione improntata a criteri di automatismo nel disegno di legge.

DIPRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPRISCO. Desidero fare una proposta. È indubbio che il problema della formulazione del testo rispetto alla legislazione in atto potrebbe dare motivo a delle perplessità. Io penso che si potrebbe trovare una formula di comune accordo. Pertanto, dal momento che si rinvierà a domani l'esame degli articoli successivi, proporrei che anche l'esame definitivo e la votazione di questo articolo avvenissero nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interrogazione, con richiesta di risposta scritta, pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non creda di dotare di illuminazione elettrica la stazione ferroviaria di Salandra, sulla Potenza-Metaponto, che ha, ancora oggi, due insufficienti lumicini a petrolio (3146).

CERABONA

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 13 luglio 1962

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 13 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (2013-Urgenza).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari (2014-Urgenza).

2. Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 (129-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1900).

4. DONINI ed altri. — Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni (359).

Istituzione della scuola Media (904).

5. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sui *referendum* previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sul-

la iniziativa legislativa del popolo (956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati RESTA ed altri. — Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari